

MODELLO ORGANIZZATIVO DI SIAER SOC. CONS. A R.L.

(ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001)

AGGIORNATO A MARZO 2015

COMPOSIZIONE DEL MODELLO

- 1) SIAER E IL D. LGS. N. 231/2001**
- 2) CODICE ETICO**
- 3) ANALISI DEL RISCHIO**
- 4) RAPPORTI CON LA P.A.**
- 5) GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Avv.ti Montagnani R. e Loberti P. S.t.p.
Via J.F. Kennedy n. 37
44122 FERRARA
Tel. e Fax: 0532/767918-767555
e-mail: r.montagnani@studiomontagnaniloberti.it

SIAER
(e il D.Lgs. n. 231/2001)

Sommario

1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n° 231

- 1.1 Contenuti principali
- 1.2 L'applicabilità della "responsabilità amministrativa" ed i soggetti interessati
- 1.3 Il Modello di organizzazione e gestione e relative attività connesse
- 1.4 Le sanzioni previste dal Decreto

2 Riferimenti

3 Definizioni

4 Siaer

- 4.1 La storia
- 4.2 Cenni sullo Statuto e sugli Organi
- 4.3 Cenni sull'assetto organizzativo di Siaer
- 4.4 Struttura generale del Sistema di controllo interno

5 Il Modello di organizzazione e gestione di Siaer

- 5.1 Obiettivi cui tende il Modello
- 5.2 I principi regolatori del Modello
- 5.3 Composizione del Modello
- 5.4 Costruzione del Modello
- 5.5 Rilevazione dei processi sensibili
- 5.6 Attività sensibili per Siaer

6 L'esposizione al Rischio

- 6.1 Premessa metodologica
- 6.2 I reati contro la PA
La definizione di pubblica amministrazione
L'esposizione al rischio
Misure per la prevenzione
- 6.3 Induzione a rendere false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria
L'esposizione al rischio
Misure per la prevenzione
- 6.4 I reati informatici
L'esposizione al rischio
Misure per la prevenzione
- 6.5 Delitti in materia di violazioni della Legge sul diritto d'autore
L'esposizione al rischio
Misure per la prevenzione
- 6.6 I reati di ricettazione, riciclaggio, **autoriciclaggio** e impiego di beni di provenienza illecita
Misure per la prevenzione
- 6.7 I reati societari
L'esposizione al rischio

Misure per la prevenzione

6.8 Reati di criminalità organizzata

Misure per la prevenzione

6.9 I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'esposizione al rischio

Misure per la prevenzione

6.10 I reati ambientali

L'esposizione al rischio

Misure per la prevenzione

7 L'Organismo di Vigilanza e Controllo

7.1 Generalità

7.2 Nomina e composizione

7.3 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza e controllo

7.4 Le risorse dell'Organismo di Vigilanza

7.5 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

7.6 Flusso di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

7.7 Reporting e gestione dei documenti

8 Sistema sanzionatorio

8.1 Criteri generali di irrogazione della sanzione

8.2 Le sanzioni

9 Informazione e formazione del personale

9.1 Informazione e formazione dei dipendenti

1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1.1 Contenuti principali

Con il Decreto legislativo 8 Giugno 2001 n. 231, emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, è stata introdotta nell'ordinamento giuridico italiano la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica» a seguito della commissione di illecito.

I reati per i quali il decreto risulta applicabile (descritti in maniera dettagliata nell'appendice al presente documento) sono:

art. 24: «indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico», che correla la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di reati quali l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (o di altro ente pubblico, o della Comunità europea) la truffa (a danno dello Stato o di un altro ente pubblico) la frode informatica (se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico);

art. 24-bis: «delitti informatici e trattamento illecito di dati» correla la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di reati quali il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, il reato di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, il reato di falsificazioni informatiche ed il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, ancorché, utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;

art. 24-ter: «delitti di criminalità organizzata»;

art. 25: «concussione e corruzione», che correla la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di reati quali la concussione, la corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio;

art. 25-bis: «falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento» che correla la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione dei reati di falso nummario, di uso di valori contraffatti, di contraffazione e uso di segni distintivi e brevetti nonché l'introduzione ed il commercio di prodotti con segni falsi;

art. 25-bis 1: «delitti contro l'industria ed il commercio»;

art. 25-ter: «reati societari», che correlano la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di illeciti quali le false comunicazioni sociali, la falsità delle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, l'aggiotaggio, la illegale ripartizione degli utili e delle riserve, le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, le operazioni in pregiudizio dei creditori, l'illecita influenza sull'assemblea, l'omessa comunicazione del conflitto d'interessi, l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;

art. 25-quater: «delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico», che correlano la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti sia nel codice penale che nelle leggi speciali;

art. 25-quater-1: «pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»;

art. 25-quinquies: «delitti contro la personalità individuale», che correlano la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di illeciti quali la detenzione di materiale pornografico (prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori) e le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;

art. 25-sexies: «reati di abuso del mercato», che correlano la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione degli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;

art. 25-septies: «reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro»;

art. 25-octies: «ricettazione, riciclaggio, **autoriciclaggio** e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita»;

art. 25-novies: «delitti in materia di violazione del diritto d'autore»;

art. 25-decies: «induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria»;

art. 25-undecies: «reati ambientali»;

art. 25-duodecies «**impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto**»

«reati transnazionali»: introdotti con la legge 16 Marzo 2006, n° 146, correlano la responsabilità amministrativa dell'ente a reati quali il riciclaggio e l'associazione per delinquere su scala internazionale.

1.2 L'applicabilità della "responsabilità amministrativa" ed i soggetti interessati

Ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 231/2001, perché possa risultare integrata la responsabilità amministrativa dell'organizzazione allorché sia stato commesso un reato da una persona fisica funzionalmente collegata all'ente stesso, occorre che il reato sia stato commesso «nel suo interesse o a suo vantaggio», dacché l'ente non risponde se il suo autore ha «agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi».

Inoltre, affinché, parallelamente alla responsabilità penale dell'autore del reato (persona fisica) possa profilarsi la responsabilità amministrativa dell'ente, è necessario che il reato sia stato commesso da soggetti che rivestano una posizione apicale all'interno dell'ente o da soggetti in posizione subordinata. Più precisamente, sempre ai sensi dell'art. 5, «l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti soggetti *apicali*);

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (cosiddetti *sottoposti*»).

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge anche nelle ipotesi in cui sia commesso, nella forma del tentativo, uno dei reati previsti dal Decreto.

1.3 Il Modello di organizzazione e gestione e relative attività connesse

Laddove il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, il decreto legislativo stabilisce che l'ente non risponda amministrativamente se fornisce la prova che (art. 6):

a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Ai sensi del comma II dell'art. 6, il Modello di organizzazione e gestione deve rispondere all'esigenza di:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

3. individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;

4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Nell'ipotesi in cui, invece, il reato sia stato perpetrato da «soggetti sottoposti all'altrui direzione», l'art. 7 del decreto legislativo prevede che l'ente sia responsabile «se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza», inosservanza che è esclusa «se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».

La medesima norma dispone poi che il Modello debba prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio; lo stesso articolo inoltre stabilisce che l'efficace attuazione del Modello richiede sia la «verifica periodica» e la «eventuale modifica» del Modello nei casi in cui siano «scoperte significative violazioni delle prescrizioni» od in cui «intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività», sia un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

1.4 Le sanzioni previste dal Decreto

L'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 231/01, elenca le sanzioni distinguendole in: sanzione pecuniaria, sanzioni interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza. In riferimento alla sanzione pecuniaria, che deve essere sempre applicata, è stato stabilito un sistema di calcolo per quote, da determinarsi per quantità e valore, questo per meglio adattare l'entità della sanzione alla realtà del caso. Ogni quota va da un valore minimo di 258,00 euro, ad un massimo di 1.549,00 euro; non potranno essere applicate complessivamente un numero di quote inferiore a cento (100) né superiore a mille (1000).

Riprendendo l'art. 9 del Decreto, al comma 2, si elencano le sanzioni interdittive; esse sono: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A differenza della sanzione pecuniaria, che si applica sempre, le sanzioni interdittive trovano applicazione in quanto espressamente previste dalla legge ed a condizione che ricorra almeno una delle condizioni richiamate dall'art. 13, cioè che:

- i) l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità;
- ii) il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- iii) in caso di reiterazione degli illeciti.

2 Riferimenti

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazione.
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
- Legge 29 Settembre 2000, n. 300.

3 Definizioni

Siaer: Siaer Società consortile a responsabilità limitata, con sede in Bologna, Via Rimini n. 7.

D. Lgs. 231/2001: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Modello: il Modello di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231.

Attività Sensibili: le attività nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei reati.

Reati presupposto: le fattispecie di reato nominate dal Decreto e presupposto della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001.

OdV: l'Organismo di Vigilanza, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di Siaer, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo di Siaer.

Soggetti subordinati: le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Siaer in forza di un rapporto contrattuale di collaborazione o di specifico mandato.

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Siaer, ivi inclusi i dirigenti.

P.A.: la Pubblica Amministrazione.

Partner: le controparti contrattuali di Siaer, sia persone fisiche, sia persone giuridiche.

4 Siaer

4.1 La storia

Siaer è una società consortile a responsabilità limitata, costituita dalle Società di servizi provinciali delle CNA dell'Emilia Romagna.

Siaer, nella sua attuale composizione, nasce nell'anno 2009 a seguito della fusione per incorporazione con Sofista s.r.l.

Ha natura di società consortile a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile.

Esiste un legame, di origine e di operatività, che unisce Siaer alle Società di servizi delle CNA provinciali dell'Emilia Romagna e, in senso più ampio, al sistema CNA. Tale legame non costituisce un vincolo, bensì un riferimento strategico per l'attività propria di Siaer.

L'assetto attuale di Siaer deriva da una storia ormai più che trentennale. Infatti, fu agli inizi degli anni '80 che nacque l'esigenza di costituire un centro unico regionale dei servizi informatici nell'ambito della rete CNA. Inizialmente, l'operare di Siaer, come struttura regionale, fu indirizzato al consolidamento delle

procedure informative ed informatiche, tese alla costruzione di una banca dati regionale e di un sistema di servizi integrato.

Per lungo tempo Siaer ha rappresentato il fulcro dei servizi software per tutto il Sistema CNA dell'Emilia Romagna, finché, giunto a ricoprire un ruolo nazionale, ha conferito a fine 2008 il ramo d'azienda più importante, quello dei servizi software, a CNA Informatica S.p.a.

Siaer promuove, realizza e diffonde, con l'impiego di attrezzature elettroniche ed automatizzate, l'applicazione delle più avanzate tecniche organizzative e di gestione amministrativa aziendale, nonché l'introduzione di sistemi informativi integrati.

4.2 Cenni sullo Statuto e sugli organi societari

Siaer nasce come società consortile a responsabilità limitata; opera principalmente per il comparto delle imprese artigiane e P.M.I., in un quadro di relazioni coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva e gestionale dei soci.

Sono organi di Siaer:

- l'Assemblea: composta da tutti i soci

L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione ed eventualmente il Presidente e nomina il Collegio Sindacale ed il Presidente di questo.

- Il Consiglio di Amministrazione: composto da minimo tre a massimo diciotto membri.

Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente, se non eletto dall'Assemblea, cui è data la rappresentanza di Siaer in giudizio e di fronte a terzi.

Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:

- vigila su tutti i servizi prestati ed iniziative promosse da Siaer;
- provvede alla redazione dei bilanci;
- predispone il modello organizzativo, gli organici e i regolamenti interni di Siaer, previa approvazione dell'Assemblea.

In alternativa al Consiglio di Amministrazione è previsto l'Amministratore Unico, con gli stessi poteri del CdA.

- Il Collegio dei Sindaci composto da tre membri effettivi e due supplenti

I Sindaci hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice civile.

In alternativa al Collegio Sindacale è previsto il Revisore Unico.

4.3 Cenni sull'assetto organizzativo di Siaer

La responsabilità operativa di Siaer è affidata ad un Amministratore Delegato, designato dal Consiglio di Amministrazione al quale risponde.

4.4 Struttura generale del Sistema di controllo interno

Siaer, nella definizione dei propri sistemi di controllo e delle specifiche misure di prevenzione da reato, ha adottato un sistema normativo basato sulla modularità coerente e funzionale. Questa scelta permette di rintracciare distinti livelli di misure di prevenzione e controllo di seguito rappresentati:

Codice Etico, documento che evidenzia i valori e i principi fondamentali ai quali si ispira Siaer ed ai quali tutti i dipendenti e collaboratori devono uniformarsi nello svolgimento dei compiti e delle funzioni loro affidate.

Modello di organizzazione, gestione e controllo, fissa le misure di prevenzione e controllo in ragione della tipologia e del grado di esposizione al rischio reato nei processi individuati come sensibili.

Regolamenti e procedure, individuano specifiche misure di prevenzione e controllo per il corretto svolgimento delle attività nelle singole funzioni e nelle relazioni interfunzionali, definite con l'obiettivo di adeguarsi costantemente e tempestivamente alla normativa cui è soggetto Siaer.

5 Il Modello di organizzazione e gestione di Siaer

5.1 Obiettivi cui tende il Modello

Siaer, per la particolare natura che riveste ed attività che svolge coerentemente con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva e gestionale dei soci, è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, del lavoro dei propri dipendenti e del settore in cui opera.

Muovendo da queste premesse, Siaer ha ritenuto conforme alla propria politica procedere all'attuazione del Modello di organizzazione e di gestione previsto dal D. Lgs. 231/2001.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa:

- costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Siaer, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto (e successive modifiche e/o integrazioni);

- affermare che Siaer opera nel quadro di regole certe che tutti, dal Top Management fino all'ultimo dipendente, devono rispettare.

Il Modello è destinato ai componenti degli Organi sociali ed ai dipendenti, intendendosi come tali tutti coloro che sono legati a Siaer da un rapporto di lavoro subordinato ivi compresi i dirigenti, nonché in genere a quanti si trovino a svolgere, in nome o per conto di Siaer, una o più delle attività identificate come a rischio.

Il rispetto del Modello viene garantito anche mediante la previsione di clausole contrattuali che obblighino collaboratori esterni, consulenti e partner commerciali al rispetto dei principi contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico, nonché dei protocolli specificamente inerenti l'attività svolta, pena in difetto, la possibilità di recedere dal contratto o di risolverlo e in ogni caso di chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.

Scopo del Modello è dunque la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure, protocolli, codici comportamentali, nonché di attività di controllo, in linea ed a complemento del Sistema dei controlli già previsti ed esistenti, da svolgersi anche in via preventiva (c.d. controllo *ex ante*) volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio" e la conseguente definizione di specifiche procedure, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di Siaer nelle aree di attività a rischio la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale e amministrativo non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'organizzazione;

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Siaer, in quanto sono assolutamente contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui Siaer ispira la propria missione aziendale;

- consentire all'organizzazione, grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

5.2 I principi regolatori del Modello

Nella definizione, costruzione ed applicazione del proprio Modello, Siaer osserva i seguenti principi regolatori:

- una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, coerente con le mansioni attribuite;

- la separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di una operazione deve essere sotto la responsabilità diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione (qualora il controllo venga effettuato da un unico soggetto). Tale principio dovrà comunque consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale;

- la definizione di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;

- la disposizione di documentazione normativa per le singole attività aziendali, articolata in procure, poteri e deleghe, procedure.

In particolare il sistema delle deleghe prevede che:

le deleghe siano coerenti con la posizione organizzativa ed aggiornate in conseguenza a variazioni organizzative;

in ogni delega siano specificati i poteri del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta;

i poteri specificati nella delega siano allineati e coerenti con gli obiettivi di Siaer;

il delegato possieda autonomia decisionale e di spesa adeguati alla funzione ed ai compiti conferiti.

Il sistema delle procure prevede che:

le procure siano assegnate a soggetti provvisti di delega interna;

le procure descrivano i poteri conferiti e ove necessario siano accompagnate da una comunicazione che illustri i limiti di estensione, fermi restando i vincoli di budget;

le procure siano assegnate a persone fisiche.

Il sistema delle procedure prevede che:

vengano definite e regolamentate le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività aziendali a rischio reato;

sia garantita, ove possibile, l'oggettività dei processi decisionali (ad esempio con la predisposizione di albi fornitori qualificati, la definizione di criteri oggettivi di selezione e valutazione del personale).

- La tracciabilità delle operazioni (sia legate alle attività operative che a quelle di controllo) volta a garantire che ogni operazione, transazione e/o azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- L'attività di diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;

- la mappatura delle aree di attività a rischio, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati previsti da D. Lgs. 231/01;

- l'individuazione delle aree di attività ove la proceduralizzazione necessaria a prevenire i reati sia assente o insufficiente e la conseguente individuazione di piani di azione necessari affinché anche tali aree giungano ad un livello di rischio-reato "accettabile";

- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;

- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post).

5.3 Composizione del Modello

Il Modello gestionale di Siaer è costituito dalla seguente documentazione:

1. Modello di organizzazione e gestione di Siaer, documento che descrive i principi regolatori, gli aspetti generali ed alcuni aspetti puntuali riferiti ad elementi operativi correlati al decreto (es. Organismo di Vigilanza e Controllo, sistema sanzionatorio, ecc.);

2. Codice Etico, documento che illustra i valori-guida della attività, raccomandando, promuovendo o vietando determinati comportamenti, il codice etico prevede divieti e prescrizioni in relazione ai reati considerati;

3. Analisi di rischio di Siaer., documento che descrive le attività all'interno di ogni processo, l'esposizione a rischio (declinata per tipologia specifica di reato) ed i controlli suggeriti a seguito della valutazione;

4. Rapporti con la P.A., documento che illustra le cautele e le prassi per un corretto rapporto con la Pubblica Amministrazione;

5. l'insieme della documentazione relativa al Modello di gestione per la prevenzione dei reati di Ecipar, comprendente:

a. Policy e Regolamenti

- b. procedure organizzative,
- c. disposizioni inerenti il sistema di controllo di gestione e la gestione amministrativa, contabile e finanziaria,
- d. il sistema sanzionatorio di Siaer.

5.4 Costruzione del Modello

Secondo le prescrizioni del D. Lgs. 231/2001 l'attività di creazione del Modello di organizzazione e gestione e la sua implementazione è stata articolata nelle seguenti fasi:

- identificazione dei processi e delle relative interazioni

sono mappati i processi utilizzando lo strumento del self assessment.

L'attività di identificazione dei processi (sia direttamente connessi ai servizi principali erogati, che di supporto) ha permesso di stabilire la sequenza e le interazioni:

- Processi di Realizzazione del Servizio

Area progetti

Produzione

Approvvigionamenti

- Processi di Supporto

- Amministrazione

- Approvvigionamenti

- Gestione dell'infrastruttura IT;

- Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro

- identificazione delle attività a rischio

durante tale fase sono condotte interviste, raccolte di documenti ed analisi dei dati relativi a tutti i processi dell'organizzazione, evidenziando le eventuali attività esposte al rischio di illecito.

Sono inoltre analizzate le aree riferite alla struttura organizzativa (es. procure per la gestione operativa) e alle politiche di gestione dei regali ed omaggi aziendali;

- identificazione ed analisi degli attuali presidi al rischio

sulla base dei risultati ottenuti, è operato il confronto tra le procedure/prassi esistenti e le attività a rischio evidenziate. Al termine dell'attività è possibile definire la "gap analysis", ovvero le aree e/o le attività non sufficientemente presidiate al fine di garantire l'efficacia del Modello di organizzazione e gestione;

- definizione dei protocolli

l'attività comporta, per colmare i gap emersi in precedenza, l'integrazione della documentazione di Siaer, già esistente, con le attività ed i controlli definiti dalla Direzione e/o la produzione di documentazione normativa ex-novo.

5.5 Rilevazione dei processi sensibili

La mappatura delle attività aziendali a rischio reato consente l'identificazione delle attività e dei relativi processi "sensibili" alla possibilità di una condotta delittuosa.

Con riferimento a tali processi risulta assolutamente prioritario che tutti i processi aziendali sensibili siano uniformati, ove possibile, ai seguenti principi generali:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;

- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;

- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;

- "proceduralizzazione" delle attività aziendali "a rischio reato", al fine di:

- definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
- garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);

- garantire, ove necessario, l'“oggettivazione” dei processi decisionali e limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione);

- esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;

- esistenza di meccanismi di sicurezza anche informatici che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali, il tutto tuttavia, tenendo conto delle dimensioni organizzative e della particolare attività svolta da Siaer.

Ecipar infatti, sin dalla sua costituzione, ha tra i suoi obiettivi di *operare con una sempre maggiore efficacia ed efficienza, utilizzando procedure di gestione delle attività per processi* è sensibile all'esigenza di mantenere la necessaria flessibilità gestionale e di garantire, al contempo, il più rigoroso adeguamento ai dettami del Decreto.

In questa direzione, Siaer ha ritenuto opportuna l'attivazione di un processo “virtuoso” finalizzato all'adeguamento ed integrazione, ove necessario, di alcuni protocolli specifici per la regolamentazione delle attività relative ai processi strumentali individuati.

Essi rispondono, tra l'altro, all'esigenza di documentare e rendere verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde consentirne la tracciabilità.

Ciascun protocollo, formalmente adottato vincola tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nella gestione del processo disciplinato dallo stesso protocollo.

I risultati dell'attività di mappatura, hanno consentito di:

1. identificare le unità organizzative che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle attività “a rischio reato”;
2. individuare le principali fattispecie di rischio/reato;
3. delineare le possibili modalità di realizzazione dei comportamenti illeciti.

5.6 Attività sensibili per Siaer

Alla luce dell'Analisi di rischio dell'organizzazione, svolta ai fini della predisposizione del presente Modello, si considerano concretamente rilevanti per Siaer i reati presupposto di cui agli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-ter, 25-septies, 25-octies e 25-novies del Decreto, ovvero:

- reati commessi nei rapporti con la P.A. (artt.24 e 25);
- reati informatici (24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (24-ter);
- reati societari (art 25 ter);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (25-septies);
- ricettazione, riciclaggio, **autoriciclaggio** e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies);
- reato di falsità nelle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria (art. 25 novies);
- delitti in materia di violazioni della Legge sul diritto d'autore (art. 25-decies).

Per contro Siaer non risulta significativamente esposto, al fine di trarne beneficio, alla commissione degli altri reati presupposto, previsti dal Decreto, ovvero: i reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis), delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis 1), delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater), mutilazione degli organi genitali femminili e delitti contro la personalità individuale (artt. 25-quater 1 e quinques), reati di abuso di mercato (art. 25 sexies), reati ambientali (art. 25 undecies), **impiego di**

lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto (art. 25 duodecies) e infine i reati transnazionali.

Le aree e/o processi nell'ambito dei quali i predetti reati possono essere commessi, per questo considerati sensibili, sono:

- Area Progetti
- Produzione
- Amministrazione
- Approvvigionamenti
- Gestione dell'infrastruttura IT
- Gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.

6 L'esposizione al Rischio

6.1 Premessa metodologica

I processi definiti ed individuati possono essere esposti al rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 secondo tre modalità distinte:

- esposizione diretta, se l'esecuzione delle attività all'interno del processo sono di per se stesse esposte al rischio di commissione di illecito. Ad esempio: l'utilizzo di fondi pubblici, o di provenienza pubblica, o il rapporto con le autorità di Vigilanza (anche sotto forma di monitoraggio), comportando un contatto diretto con la Pubblica Amministrazione, espone il personale incaricato direttamente ai reati di truffa, corruzione o indebita percezione di fondi;

- esposizione strumentale, se il processo di per se pur non essendo esposto a rischio di illecito, lo è il suo risultato. Ad esempio: l'assunzione di dipendenti legati a figure della Pubblica Amministrazione può costituire la "dazione" attraverso la quale si perfeziona il reato di corruzione per un atto dovuto o contrario ai doveri d'ufficio; ovvero la stipula di contratti di consulenza, se effettuata senza particolari attenzioni o cautele, può costituire la modalità attraverso la quale costituire fondi da utilizzare per scopi di natura illecita;

- nessuna esposizione, se l'attività o il processo non presentano una significativa esposizione al rischio di commettere determinate categorie di reati.

In base al tipo ed al grado di esposizione a rischio, ogni processo/attività è regolamentato da specifica documentazione interna: per tutte le aree operative valgono, inoltre, i principi di comportamento contenuti nel Codice Etico.

Nella presente sezione vengono presentati in maniera sintetica, ripartendoli in base ai reati previsti dal decreto, i risultati dell'analisi di rischio condotta dalla Direzione ed i relativi controlli implementati per ridurre il profilo di rischio eventualmente evidenziato.

6.2 I reati contro la PA

La definizione di Pubblica Amministrazione

Per Pubblica Amministrazione si intendono tutti gli enti pubblici, territoriali e non, i membri e gli organi interni degli enti, compresi i pubblici funzionari.

Agli effetti della legge penale viene considerato comunemente come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o giuridica in forza di norme di diritto pubblico e di atti autorizzativi. L'art.1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato. Non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione dei suddetti enti sono soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie delittuose previste dal D.Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "pubblici ufficiali" e degli "incaricati di pubblico servizio", distinguendosi, questi ultimi in pubblici impiegati e non.

L'esposizione al rischio

I risultati dell'analisi di rischio conducono ad identificare, nell'ambito dei processi individuati, le seguenti attività come quelle, ora singolarmente, ora complessivamente considerate, in cui Siaer risulta maggiormente esposto (sia in via diretta che strumentale) al rischio di commissione dei citati reati:

- Area progetti
- Produzione
- Approvvigionamenti
- Amministrazione
- Gestione delle procure e deleghe
- Gestione dei rapporti con le Istituzioni e le Autorità Pubbliche di Vigilanza
- Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali

È il caso di segnalare che i settori degli approvvigionamenti (ordini/contratti con fornitori e soprattutto con professionisti e consulenti) benché non implicino diretto contatto con la Pubblica Amministrazione, possono comportare il rischio di commissione di fatti corruttivi. Ad esempio la stipulazione di un contratto per una prestazione inesistente può costituire il mezzo per far ottenere, direttamente o indirettamente, il prezzo della stessa ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, ovvero può risultare funzionale per la costituzione di fondi «extracontabili», operazioni queste, dirette alla creazione di disponibilità occulte attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, spostamenti di denaro non giustificati, pagamenti di consulenze mai effettivamente prestate ovvero di valore nettamente inferiore a quello dichiarato.

In questo senso sono da considerarsi esposte anche le attività di Produzione dei progetti, controllo e monitoraggio quantitativo sui progetti, e di natura amministrativo-contabile, potendo comportare il rischio di fatti corruttivi.

In ogni caso, e più in generale, è necessario prestare attenzione alla circostanza che, in ogni settore o attività in cui vi siano contatti diretti o indiretti della organizzazione (o meglio di soggetti funzionalmente legati ad essa, siano essi apicali o subordinati) con la Pubblica Amministrazione, la stessa appare potenzialmente esposta al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 24 e di parte dei reati previsti dall'art. 25 del D. Lgs. 231/2001, rischio che comporta, parallelamente alla responsabilità dell'autore del reato, la responsabilità amministrativa a carico dell'ente sussistendone i presupposti, ai sensi del Decreto in esame.

Una particolare attenzione si pone nelle attività di gestione dei rapporti con le Istituzioni e le Autorità Pubbliche di Vigilanza e di gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali, oltre che più in generale in tutte le attività sopra elencate.

Assumono inoltre rilievo ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 231/2001 le fattispecie di corruzione «impropria», vale a dire di corruzione per un «atto d'ufficio» (art. 318 c.p.) e quello di «istigazione alla corruzione», di cui all'art. 322 c.p.

Con riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 317 c.p. (concussione) la stessa appare solo astrattamente ed in linea teorica configurabile: il reato è infatti oggettivamente legato alla qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di un pubblico servizio, qualifica estranea a Siaer.

All'art. 25, rubricato «Concussione e corruzione», dopo le parole «Concussione» sono state inserite, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, le parole «induzione indebita a dare o promettere utilità». Ciò in quanto è stato introdotto nell'ordinamento l'art. 319 quater del codice penale, che, per l'appunto, punisce con la reclusione da 3 ad 8 anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, «*il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità, è punito con la reclusione fino a 3 anni*».

In sostanza, con l'entrata in vigore della Legge Anticorruzione, l'Ente è chiamato a valutare se le nuove fattispecie criminose costituiscono un rischio al quale è esposta la sua attività.

Infatti, nel caso previsto dal «nuovo» art. 319 quater c.p., si deve avere riguardo al fatto che non viene punito solo il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che induce qualcuno a dare o promettere

indebitamente denaro o altra utilità, ma anche il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità, ossia il soggetto che, in un qualche modo, rimane “vittima” della induzione.

Misure di prevenzione

Per prevenire la responsabilità amministrativa, e quindi la conseguente irrogazione della sanzione, è necessario che l'Ente tenga sotto controllo l'attività connessa al trasferimento di denaro, evitando forme di incasso e pagamento con strumenti non tracciabili (segnatamente limitando al massimo l'uso del denaro contante), onde prevenire la costituzione di fondi neri.

Inoltre, i soggetti abilitati ad effettuare incassi e pagamenti devono essere precisamente individuati, le procedure devono essere definite.

In sostanza, si conferma assolutamente prioritario che tutti i processi aziendali sensibili siano uniformati, ove possibile, ai seguenti principi generali:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;

- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;

- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;

- “proceduralizzazione” delle attività aziendali “a rischio reato”, al fine di:

- definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;

- garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati

supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);

- garantire, ove necessario, l'“oggettivazione” dei processi decisionali e limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione);

- esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;

- esistenza di meccanismi di sicurezza anche informatici che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali, il tutto tuttavia, tenendo conto delle dimensioni organizzative e della particolare attività svolta dall'Ente

Per quanto concerne la frode informatica (art. 640 ter c.p.) l'attività di Siaer non risulta significativamente esposta a rischio di commissione, atteso che da quanto emerso in sede di analisi, questa dispone di adeguati sistemi e procedure per la gestione dei back-up, dei supporti rimovibili ed applica sistemi operativi che prevedono apposite procedure per le attività di gestione dei sistemi di autorizzazione e di autenticazione informatica; i livelli di accesso sono definiti secondo modalità di profilazione degli utenti e protetti da password personali criptate non visibili agli amministratori di sistema; ed inoltre, per quanto attiene la sicurezza, Siaer si conforma ai criteri di cui al proprio Documento Programmatico sulla Sicurezza in materia di privacy.

Misure per la prevenzione

Per quel che riguarda le attività ed controlli implementati al fine di prevenire i reati contro o ai danni della Pubblica Amministrazione, Siaer adotta i seguenti controlli/attività:

- a. Il Codice Etico prevede i principi generali di comportamento volti ad evitare la commissione, anche nelle forme del tentativo o sotto qualsiasi forma di atti con natura corruttiva.

- b. Una specifica procedura per i rapporti con la Pubblica Amministrazione che regola in particolare:

- la gestione del contenzioso nelle varie sedi di interesse (penale, civile, amministrativo, tributario, giuslavoristico, arbitrale etc.);

- la gestione dei rapporti con le Istituzioni e le Autorità Pubbliche di Vigilanza e la gestione delle ispezioni.

c. Una procedura approvvigionamenti beni e servizi, che definisce:

- i poteri di controllo ed autorizzazione necessari al rilascio dell'ordine al fornitore;

- i criteri per la scelta dei fornitori;

- la definizione e gestione albo fornitori;

- le modalità di controllo della congruità della fornitura.

Nel caso specifico di ricorso a professionisti esterni coinvolti nell'attività commerciale, il rapporto di collaborazione è stato implementato con specifiche clausole di controllo tra cui:

- la dichiarazione sottoscritta di non esser mai stati sottoposto o comunque implicato in procedimenti penali per reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 ovvero, in caso contrario, dichiarazione esplicita dei reati;

- la predisposizione di clausola regolatrice delle violazioni al D.Lgs. 231/2001 (es. clausola risolutiva espressa, penale);

- sottoscrizione del Codice Etico e dichiarazione di impegno al rispetto dello stesso;

d. Sottoscrizione del Codice Etico e del Modello da parte da parte delle aziende titolari di progetti con autodichiarazione di non aver subito condanne per i reati previsti dall'artt. 24, 24 ter e 25 del Decreto.

e. Adozione di un controllo formale sulle fatture mediante siglatura.

6.3 Induzione a rendere false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria

Questo reato è stato aggiunto tra i reati presupposto di recente con la Legge n. 116/2009

Il reato in oggetto è rubricato, nel codice penale, tra i reati "contro l'amministrazione della giustizia", quei reati cioè il cui carattere specifico non li rende come genericamente contemplati tra i reati contro la pubblica amministrazione.

Ed è proprio questo carattere di specialità rispetto ai reati analizzati nel paragrafo precedente che rende la sua analisi separata e successiva rispetto ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

L'esposizione al rischio

I risultati dell'analisi di rischio conducono ad identificare e qualificare come diretta l'esposizione al rischio verso il reato in oggetto ogni qual volta Siaer sia chiamato come "parte" in un procedimento penale od abbia un qualche interesse nello stesso.

Misure per la prevenzione

Siaer, oltre ai principi adottati dal Codice Etico, ha definito una specifica procedura che regola l'insieme dei rapporti con la P.A. ed in particolare la gestione dei contenziosi.

6.4 I reati informatici

La Legge n. 48 del 18 marzo 2008, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" ha apportato significative modifiche al Codice Penale e al d.lgs.231/01.

Tra le principali novità si possono segnalare: la eliminazione della diversità nella definizione di "documento informatico" tra il diritto civile e il diritto penale; l'introduzione del delitto di false dichiarazioni al Certificatore (art. 495-bis c.p.); la profonda modifica dell'art. 615 - quinquies (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico); la rivisitazione del danneggiamento di dati, programmi, e dei sistemi informatici, anche di pubblica utilità, con l'introduzione della punibilità a querela del danneggiamento di dati "privati"; l'introduzione di una nuova fattispecie di frode informatica, commessa dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica; l'estensione ai reati "informatici" della responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.Lgs. 231/01.

L'esposizione al rischio

I risultati dell'analisi di rischio conducono ad identificare e qualificare come diretta l'esposizione al rischio verso i reati in oggetto.

I reati di cui potenzialmente sussiste il rischio di commissione nell'ambito dell'attività di Siaer, e quindi assumono rilievo ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 231/2001, sono le fattispecie di "accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico" (art 615 ter c.p.) di "detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art 615 quater c.p.).

Contrariamente, in base alle circostanze sopra esposte unitamente alla natura dell'attività svolta da Siaer, si ritengono solo astrattamente ipotizzabili a suo carico i reati di: "diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico" (art 615 quinquies c.p.); di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art 617 quater, c.p.); di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, ancorché utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (artt. 635 bis e 635 ter, c.p.); nonché di danneggiamento di sistemi informatici o telematici e danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (artt. 635 quater e 635 quinquies); di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies, c.p.) e di falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica (art. 495 bis) e falsificazioni informatiche (art. 491 bis).

Misure per la prevenzione

Siaer implementa tutte le attività correlate alla gestione della propria infrastruttura IT, che prevede in particolare:

- a. limitazioni per gli utenti e conseguente definizione come esclusive prerogative ("privilegi") dell'amministratore;
- b. individuazione dei controlli sulla configurazione hardware e software delle macchine.
- c. implementazione di un filtro Proxy controllato dall'Amministratore (in conformità alla normativa Privacy).

6.5 Delitti in materia di violazioni della Legge sul diritto d'autore

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha introdotto nei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti alcune norme penali contenute nella legge sul diritto d'autore (L. 633/41).

In via generale è possibile affermare che questi articoli colpiscono la riproduzione e duplicazione di opere dell'ingegno.

Tali, ai sensi dell' art 2 punto 8 della L. 633/41, sono anche: "i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso".

L'esposizione al rischio

La descrizione delle opere dell'ingegno comprese nella protezione è data dall'art. 2 della L. 633/41 che in particolare prevede:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- 5) i disegni e le opere dell'architettura;
- 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;

- 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
- 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
- 9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
- 10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Misure per la prevenzione

Siaer implementa tutte le attività correlate alla gestione della propria infrastruttura IT, che prevede in particolare:

- a. limitazioni per gli utenti e conseguente definizione come esclusive prerogative (“privilegi”) dell'amministratore;
- b. individuazione dei controlli sulla configurazione hardware e software delle macchine;
- c. implementazione di un filtro Proxy controllato dall'Amministratore (in conformità alla normativa Privacy).

6.6 I reati di ricettazione, riciclaggio, **autoriciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita**

La responsabilità amministrativa di Siaer, ex D. Lgs. 231/01, può sorgere esclusivamente se sono commessi, ad opera di soggetti legati ad esso, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita da cui derivi almeno un interesse per l'ente, in base al richiamo espresso agli articoli del Codice penale.

L'art. 3 della legge 15 dicembre 2014 n. 186 ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo reato di **autoriciclaggio**, attraverso l'inserimento nel codice penale dell'art. 648-ter 1.

Detto articolo prevede la pena della reclusione da due a otto anni per chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Le nuove disposizioni sono in vigore dal 1° gennaio 2015.

Tale nuovo delitto è stato inserito nel novero dei “reati presupposto” di cui al D.Lgs. n. 231/2001, il cui art. 25-octies è stato così riformulato:

*"Art. 25-octies. (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)
1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".*

Il legislatore, anziché seguire il percorso più semplice, limitandosi ad eliminare la clausola di riserva, prevista dall'art. 648 bis del codice penale, che impedisce all'autore del reato presupposto di poter concorrere nel riciclaggio del provento illecito, ha preferito costruire un'ipotesi autonoma disciplinata dall'art. 648 ter 1 del codice penale, che regola espressamente l'autoriciclaggio.

Il richiamo fatto dalla norma alla necessità che la condotta di autoriciclaggio sia concretamente idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, del bene o delle altre utilità introduce un freno ad una possibile interpretazione generalizzata che potrebbe assegnare rilevanza penale alla semplice modalità di sostituzione, trasferimento o impiego.

Anche se l'autoriciclaggio investe una serie di condotte, allargate a quelle economiche e finanziarie, il richiamo all'idoneità della condotta ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità, sta a significare che il semplice versamento del profitto del reato presupposto non possa integrare il delitto di autoriciclaggio, perché la condotta si rivela inidonea ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.

Le difficoltà maggiori a livello interpretativo del nuovo reato di autoriciclaggio riguarderanno, soprattutto, il tema dei reati tributari.

Mentre nel vigore della L. 516/82, (c.d. manette agli evasori), il reato tributario consisteva nella mancata annotazione o fatturazione dei ricavi da parte del contribuente, ed era quindi facile individuarne il profitto, la nuova legge penale tributaria, introdotta col D.Lgs. n. 74/2000, fa coincidere, soprattutto per i reati tributari più significativi commessi con il mezzo della dichiarazione (frode fiscale, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione), il profitto del reato tributario con l'imposta evasa, ossia con il risparmio fiscale.

In questi casi – come sottolineano gli esperti della materia – non c'è un arricchimento patrimoniale che consente d'individuare il profitto, ma un mancato impoverimento, conseguente all'evasione d'imposta che determina il risparmio fiscale.

E' vero che il risparmio fiscale può rientrare nel concetto di altre utilità cui fa riferimento la norma che ricomprende nei proventi oggetto dell'autoriciclaggio oltre il denaro ed i beni, anche le altre utilità, ma risulta estremamente difficile individuare ed isolare nel patrimonio dell'autore del reato tributario il provento rappresentato dal risparmio fiscale.

In primo luogo perché tra la condotta che integra il reato tributario, ad esempio la dichiarazione infedele, consistente nella mancata annotazione nelle scritture contabili obbligatorie dei ricavi percepiti e la consumazione dello stesso, che si perfeziona con la presentazione della dichiarazione, intercorre un notevole lasso di tempo, per cui fino a quando non verrà presentata la dichiarazione infedele o fraudolenta non potrà parlarsi di impiego, sostituzione o trasferimento.

Ma soprattutto, consistendo il profitto del reato, non già nell'omessa annotazione di corrispettivi, cioè nella mancata dichiarazione delle somme incassate, ma nell'imposta evasa, cioè nel risparmio fiscale, la determinazione dell'imposta evasa è un processo che può prestarsi, come spesso accade, alla più arbitraria interpretazione da parte degli organi accertatori, che poi sono quelli che trasmettono all'autorità giudiziaria la notizia di reato.

Ed è sulla base di una notizia di reato, frutto di soluzioni rimesse a criteri presuntivi che dominano la materia tributaria e che si rivelano spesso contraddittori ed arbitrari, che si fonda il reato tributario presupposto il cui profitto potrà essere oggetto di autoriciclaggio da parte dell'autore del reato presupposto. In questi casi e cioè in presenza di reati tributari si potrà iniziare un'indagine per autoriciclaggio solo ove sia intervenuta una risposta seria, frutto di un'indagine adeguata e non di un semplice accertamento tributario, che può costituire la notizia di reato, sull'entità dell'imposta evasa che rappresenta uno degli elementi costitutivi del reato di frode fiscale mediante artifici, o di dichiarazione infedele.

Il soggetto attivo del nuovo reato di autoriciclaggio è, ovviamente, colui che ha commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo.

Si tratta quindi di un reato proprio. La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Siccome il reimpiego dei proventi di attività delittuose è un comportamento "naturale" da parte dell'autore del reato (d'altronde nessuno ruba per poi tenere la refurtiva sotto il materasso), il legislatore, recependo le indicazioni della commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata (D.M. 10 giugno 2013) e al fine di evitare un eccessivo trattamento sanzionatorio, ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative.

Il legislatore ha, inoltre, voluto essere ancora più preciso stabilendo, al quarto comma del nuovo art. 648-ter.1, che *“fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”*.

Riguardo il trattamento sanzionatorio, il delitto di autoriciclaggio è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Il secondo comma dell'art. 648-ter.1 prevede una circostanza attenuante che comporta l'applicazione della pena della reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il delitto presupposto è un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Tuttavia, se il delitto presupposto è stato commesso con modalità mafiose o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso si applicano le pene previste dal primo comma. Il quinto comma prevede una circostanza aggravante che comporta l'aumento della pena fino ad un terzo quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. Il sesto comma prevede, inoltre, un'altra circostanza attenuante – ad effetto speciale – che comporta la diminuzione della pena fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

In ogni caso, la condanna comporta, ai sensi dell'art. 648-quater c.p., la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato e quando ciò non sia possibile, il giudice dispone la confisca di denaro, beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

Si applica, infine, l'ultimo comma dell'art. 648 c.p.: *“Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”*.

Per Siaer l'attinenza alle sopra evidenziate fattispecie potrebbe ad esempio ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, o nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per la gestione di un affare, o nell'utilizzo di capitali frutto di evasione fiscale per compiere operazioni apparentemente lecite, quali l'acquisto di partecipazioni societarie o il finanziamento di iniziative economiche. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui il soggetto apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale.

Misure per la prevenzione

Da quanto sopra esposto, per ciò che riguarda le attività ed controlli implementati al fine di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita, Siaer adotta i seguenti controlli/attività:

a. Una procedura approvvigionamenti beni e servizi, ad integrazione del Regolamento che definisce:

- i poteri di controllo ed autorizzazione necessari al rilascio dell'ordine al fornitore;
- i criteri per la scelta dei fornitori;
- la definizione e gestione albo fornitori;
- le modalità di controllo della congruità della fornitura.

b. Obbligo di sottoscrizione da parte di tutti i fornitori del Codice Etico e del modello e dichiarazione di impegno al rispetto di quanto da questi prescritto.

c. Predisposizione di clausola regolatrice delle violazioni al D. Lgs. 231/2001 (clausola risolutiva espressa, penale).

d. Obbligo di pagamento esclusivamente a seguito della ricezione di documenti fiscalmente validi e se vi è identità tra il soggetto che ha fornito il bene e il servizio è il soggetto che riceverà il pagamento.

6.7 I reati societari

La materia dei reati societari è stata in questi ultimi anni oggetto di particolare interesse. Diversi sono stati gli interventi normativi susseguitisi a poca distanza che la riguardano, dapprima con la sostanziale riforma dei reati societari ad opera del D. Lgs. 61/2002, successivamente con la Legge 18 aprile 2005, n. 62 (c.d. Market Abuse) di recepimento della Direttiva comunitaria 2003/6/CE che ha modificato il Testo Unico della Finanza e da ultimo con la Legge 262/2005 (c.d. Tutela del Risparmio) che ha inciso per lo più sulle sanzioni.

Recenti modifiche sono state apportate dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che con l'art. 37, ha abrogato l'art. 2624 del c.c. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) ad oggi comunque previsto nell'art. 27 dello stesso D. Lgs. 39/2010 e modificato l'art. 2625 del c.c. (impedito controllo).

La tipologia dei reati in oggetto, che vale la pena di anticipare essere reati propri - hanno cioè come autori soggetti qualificati - a destato e desta particolare interesse sia per la frequenza nella loro commissione sia per la molteplicità degli interessi che si vuole proteggere: la tutela dell'integrità del patrimonio aziendale, la tutela dei soci e dei creditori, la concorrenza leale, la trasparenza dei mercati finanziari, la tutela degli investitori non istituzionali e dell'intero mercato, ecc.

Infine, all'art. 25-ter, che si occupa dei "Reati societari", dopo la lettera s) l'art. 1, comma 77 della legge 6 novembre 2012, n. 190 ha aggiunto la lettera s-bis), che prevede che per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del codice civile, si applichi la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

Per capire la disposizione, va riferito che l'art. 2635 c.c. è stato integralmente sostituito, ed è stato rubricato come "Corruzione tra privati"; il terzo comma, nella nuova formulazione, recita: *"Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste"*. Le persone indicate sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori; le pene sono da uno a tre anni di reclusione, che si riducono ad un massimo di un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza dei soggetti prima indicati. La condotta criminosa consiste nel compiere od omettere atti in violazione degli obblighi del proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, a fronte della dazione o della promessa di denaro o altra utilità.

L'esposizione al rischio

Dall'analisi effettuata è emerso che le aree alle quali bisogna prestare maggiore attenzione, sia singolarmente che complessivamente considerate, e nel cui ambito potrebbero astrattamente verificarsi ipotesi di reati societari (come più dettagliatamente di seguito) risultano quelle interessate, preposte o comunque collegate alle seguenti attività:

la gestione di informazioni inerenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Siaer;

la gestione dei rapporti con le Autorità di vigilanza;

la gestione delle attività economiche, patrimoniali e finanziarie e le relative rendicontazioni contabili;

la gestione dei rapporti con gli organi societari.

Misure per la prevenzione

Dalle sopra esposte considerazioni e pur considerando che dall'analisi dei processi non sono emerse criticità particolari che vanno a toccare nello specifico le attività di natura gestionale-contabile-amministrativa, sono comunque adottati alcuni ulteriori accorgimenti da adottare in via preventiva per abbassare ulteriormente la soglia di rischio agendo in particolare sulla sfera relativa alla gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza ed alle inter-relazioni tra gli organi sociali e di controllo già previsti dalla legislazione vigente e più in generale dalla documentazione aziendale, in particolare sono adottati:

a. una specifica procedura per la gestione dei rapporti con le Istituzioni e le Autorità Pubbliche di Vigilanza e la relativa gestione delle ispezioni;

b. l'obbligo di incontri periodici, singoli o collegiali, tra l'OdV, l'Organo amministrativo ed il Collegio Sindacale e l'obbligo di trasmissione con congruo anticipo all'OdV ed al Collegio Sindacale di tutta

la documentazione afferente argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea o, comunque, da sottoporre agli stessi;

c. la definizione di specifiche modalità di interazione con il Collegio Sindacale in termini sia di trasmissione e comunicazione dei dati al revisore incaricato di svolgere l'attività di controllo, sia di presa visione della documentazione redatta dal Collegio Sindacale nello svolgimento della propria attività.

6.8 Reati di criminalità organizzata

La Legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" (con l'art. 2, c. 29) ha introdotto l'art. 24-ter prevedendo l'estensione della responsabilità degli enti anche agli illeciti dipendenti dai delitti di criminalità organizzata commessi nel territorio dello Stato e privi del requisito della transnazionalità.

L'inclusione dei delitti in oggetto tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti è stata voluta quale ulteriore (per quanto residuale) strumento di lotta alla criminalità organizzata, prima ristretta alle sole fattispecie di reati transnazionali inserite nel corpus del D.Lgs. 231/01 dall'art. 10 della Legge 146/06 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale.

L'art. 24-ter sanziona i c.d. reati associativi che vanno dal delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma) all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) e che per loro natura trovano difficile collocazione nell'attività di Siaer né tantomeno ricollegabili all'interesse o vantaggio di esso.

Ciò nonostante si è ritenuto opportuno condurre una analisi sui processi di Siaer in considerazione, ed è questo l'aspetto che interessa, che sono delitti di criminalità organizzata tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p., cioè quei reati commessi "avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri", ovvero commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni illecite. Quest'ultima previsione assume particolare rilievo, atteso che fa riferimento a fenomeni di agevolazione che possono perfezionarsi a mezzo di innumerevoli, in quanto non tipizzate, condotte.

L'art. 24 ter prevede quindi la possibile insorgenza della responsabilità dell'ente, in presenza della commissione di un qualsiasi delitto commesso per agevolare in qualunque modo e sotto qualsiasi forma l'attività delle associazioni criminali

Misure per la prevenzione

Per quanto Siaer ritenga minimo il rischio di commissione dei reati in oggetto, anche in ottica di massima trasparenza ha deciso di adottare la seguente misura di prevenzione: sottoscrizione del Codice Etico e del Modello da parte delle aziende titolari di progetti con autodichiarazione di non aver subito condanne per i reati previsti dall'art. 24 ter del Decreto.

6.9 I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Il 1 Aprile 2008, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto attuativo della Legge 123 del 3 Agosto 2007 riferita alla sicurezza nei luoghi di lavoro, tale Decreto cita all'Articolo 30 i Modelli di Organizzazione e Gestione, affermando che:

1. Il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il Modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il Modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

4. Il Modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti.

L'esposizione al rischio

La definizione delle attività sensibili ai sensi del Decreto è stata effettuata considerando le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni e quelle nell'ambito delle quali può essere commesso il reato di violazione colposa della normativa e delle misure di prevenzione a seguito della quale si sia verificato un evento dannoso penalmente rilevante. In considerazione di tale dicotomia si possono distinguere:

le attività a rischio infortunio e malattia professionale evidenziate nel Documento di Valutazione dei Rischi, ed intese come le attività dove potenzialmente si possono verificare gli eventi dannosi:

le attività a rischio reato, intese come le attività che possono potenzialmente originare i reati richiamati dall'art. 25-septies del Decreto, in quanto una loro omissione od inefficace attuazione potrebbe integrare la responsabilità del Fondo nell'ambito della Responsabilità della Direzione, nell'ambito della gestione delle risorse, nell'ambito della realizzazione del servizio.

Misure per la prevenzione

Il presente Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D. Lgs. 81/08. Esso costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e di verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza, della struttura del sistema di gestione per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il primo presupposto del Modello, al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, è dato dal rispetto di alcuni principi e dalla tenuta di alcuni comportamenti che dovranno essere osservati da parte di tutti i dipendenti, nonché da tutti i soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali del Fondo, in particolare:

rispettare la normativa e le procedure aziendali interne per la protezione individuale e collettiva, esercitando ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare le salute e la sicurezza propria, dei colleghi e del personale esterno, eventualmente presente sui luoghi di lavoro;

non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e sicurezza;

utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, ed ogni altro mezzo o attrezzature di lavoro;

utilizzare in modo appropriato e corretto i dispositivi di sicurezza e di protezione messi a disposizione;

segnalare, senza indugio, in ragione delle responsabilità attribuite le anomalie, nonché le eventuali altre situazioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;

sottoporsi ai controlli sanitari previsti;

sottoporsi agli interventi formativi previsti.

Siaer, in forza di tali principi, per quanto non registri una consistente frequenza di infortuni, ha provveduto a:

adottare come parte integrante di questo Modello, il “sistema” degli adempimenti aziendali nascenti dal D. Lgs. 81/08;

individuare una serie di raccordi tra i soggetti richiamati dalla normativa speciale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01;

affidare specificatamente all’Organismo di Vigilanza il potere/compito di monitorare l’attività aziendale nonché la funzionalità dell’intero Sistema di Gestione preventivo in materia di salute e sicurezza;

qualificare come obbligo di informazione tutte le segnalazioni su possibili carenze od inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature da lavoro, non prontamente riscontrate dalle funzioni competenti.

6.10 I reati ambientali

Il D. Lgs. 7 luglio 2011, n.121, recante “Attuazione della Dir. n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, composto da cinque articoli, ed entrato in vigore il 16 agosto 2011, conclude, almeno per il momento, la questione del recepimento della direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell’ambiente, varata dal legislatore comunitario per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di aggressione all’ambiente considerato nel suo complesso.

Trattasi delle fattispecie relative all’uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) nonché alla distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

Indubbiamente la più rilevante novità introdotta dal D.Lgs. n. 121 del 2011 è quella dell’inserimento di alcuni reati ambientali nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità degli enti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Il legislatore delegato, per configurare le ipotesi di responsabilità degli enti per illeciti ambientali, ha selezionato alcune figure di reato già previste dall’ordinamento penale, nonché quelle introdotte all’uopo dalla novella (e cioè quelle di cui agli artt. 727-bis e 733-bis, c.p.) e ritenute corrispondere al catalogo richiamato dalla normativa sovranazionale alla quale la legge delega aveva pedissequamente rinviato in proposito.

E’ stato così inserito all’art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001, un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti.

Misure per la prevenzione

Siaer considera giustamente minimo il rischio di commissione dei reati in oggetto; tuttavia, in ottica di massima trasparenza, ha deciso di adottare le seguenti misure di prevenzione:

a. Sottoscrizione del Codice Etico e del Modello da parte delle aziende titolari di progetti con autodichiarazione di non aver subito condanne per i reati previsti dall’art. 24 undecies del Decreto.

b. Specifici protocolli nell’attività di valutazione dei progetti volti a formalizzare i criteri per il controllo a campione.

7 L’Organismo di Vigilanza e Controllo

7.1 Generalità

Il decreto legislativo prevede, all'art. 6, comma 1, lett. b) tra gli altri, che l'organizzazione non risponde per gli eventuali reati commessi al suo interno se il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione e gestione predisposto, nonché di curarne l'aggiornamento, sia stato affidato ad un Organismo (OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

In conformità a tale prescrizione, Siaer si è dotato di un Organismo di Vigilanza di natura monocratica e nominato direttamente dal CdA.

La compiuta esecuzione dei propri compiti da parte dell'OdV costituisce elemento essenziale per l'esimente prevista dal Decreto.

7.2 Nomina e composizione

L'OdV è organo di natura monocratica ed è composto da un membro effettivo.

Questo è scelto tra soggetti qualificati e dotati di spiccata professionalità ed in possesso dei requisiti di onorabilità da intendersi così come richiamati dall'art.4, Decreto 30 Dicembre 1998, n.516.

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV, possono essere nominati sia membri esterni che membri interni, purché privi di compiti operativi nell'aree individuate "a rischio".

I criteri cui Siaer si ispira per la costituzione dell'OdV sono:

Composizione monocratica

Risorsa professionale esterna

Assenza di un potenziale conflitto di interessi

Il componente dell'OdV viene nominato con delibera dal CdA. Con la medesima delibera viene fissato il compenso spettantegli.

La delibera di nomina, nonché i compiti ed i poteri, vengono comunicati tempestivamente mediante adeguati mezzi di comunicazione.

7.3 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza e controllo

Autonomia ed indipendenza

Siaer garantisce all'OdV piena autonomia di iniziativa e si impegna a preservarlo da qualsiasi forma di interferenza o di condizionamento. A tale fine è previsto che:

i suoi componenti siano privi di compiti direttamente operativi, tenuto conto del grado di esposizione al rischio reato nella funzione in cui operano e non abbiano possibilità di ingerenza nell'operatività di Siaer;

l'Organismo nello svolgimento della propria funzione non sia soggetto a potere gerarchico; riporti direttamente al Consiglio di Amministrazione;

l'adozione delle sue decisioni nonché la determinazione della sua attività siano insindacabili.

Professionalità

Per assicurare il corretto svolgimento dei propri compiti, è essenziale che l'Organismo garantisca una adeguata professionalità. Sotto tale aspetto assume rilevanza:

la conoscenza di materie giuridiche (in particolare della struttura e delle modalità di commissione dei reati presupposto, nonché del Decreto nel suo complesso);

una buona conoscenza della struttura organizzativa;

una adeguata competenza in materia di auditing e controllo (tecniche di analisi e valutazione dei rischi).

Onorabilità ed assenza di conflitto di interessi

Tale requisito va inteso nei seguenti termini:

i membri dell'OdV sono scelti tra soggetti qualificati e dotati di spiccata professionalità;

i componenti dell'OdV non devono avere vincoli di parentela con il Vertice dell'Associazione né tantomeno possono essere legati ad essa da interessi economici rilevanti; essi devono, inoltre, essere liberi da qualsiasi situazione che possa generare in concreto conflitto di interessi.

Continuità d'azione

La continuità dell'azione dell'OdV viene garantita attraverso la durata in carica per tre anni, fermo il successivo rinnovo e la possibilità di revoca solo per giusta causa nei termini sopra descritti.

L'attività dell'OdV è su base continua e si esplica in:

- a) conduzione di verifiche sull'applicazione del Modello di controllo tramite:
verifiche sulla corretta strutturazione dell'organizzazione aziendale;
verifiche sostanziali sulla completezza di applicazione dei controlli finalizzati alla prevenzione dei reati;
- b) disponibilità/facoltà continua di raccogliere segnalazioni di rischi di compimento di reati ed in generale di tutte le informazioni che siano necessarie a svolgere le attività di verifica;
- c) comunicazione continua tra i membri per segnalare nuovi eventuali rischi e condividere l'esito delle attività di verifica.

7.4 Le risorse dell'Organismo di Vigilanza

Il CdA assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune al fine dello svolgimento dell'incarico, comunque adeguate al grado di esposizione al rischio e comunque tenuto conto anche della proposta di budget formulata dallo stesso Organismo.

Per quanto attiene alle risorse umane l'OdV potrà avvalersi del personale assegnatogli, di consulenti esterni e dell'ausilio di tutte le strutture dell'organizzazione.

Con precipuo riferimento alle questioni connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08) l'OdV dovrà avvalersi di tutte le risorse disponibili per la gestione dei relativi aspetti.

7.5 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1 del Decreto, che gli affida il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento, all'OdV fanno capo i seguenti compiti:

- a. verificare l'adeguatezza del Modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, ed a evidenziarne l'eventuale commissione o il tentativo;
- b. vigilare sull'efficacia del sistema di gestione di Siaer:
 1. programmando l'attività di verifica ispettiva, e riesaminando i risultati delle verifiche ispettive precedenti,
 2. esaminando le relazioni annuali dei Responsabili di Area, al fine di individuare possibili carenze nel funzionamento del Modello e/o possibili violazioni dello stesso,
 3. effettuando verifiche sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio (es. aggiornamento delle procedure, sistema di deleghe in termine di coerenza tra poteri conferiti ed attività espletate, conoscenza del Modello),
 4. effettuando incontri periodici con la Direzione al fine di confrontarsi, verificare e relazionare sull'andamento del Modello di organizzazione e gestione,
- c. verificare l'effettività del Modello, ovvero la corrispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
- d. predisporre un efficace ed efficiente sistema di comunicazione interna al fine di ottenere il riporto di informazioni rilevanti ai sensi del decreto (segnalazione di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello) con particolare attenzione al rispetto del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- e. eseguire un'attività completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua di formazione ed informazione rivolta ai dipendenti e collaboratori di Siaer, in particolare promuovendo e definendo le iniziative per la diffusione della conoscenza circa il decreto e le conseguenze derivanti dalla sua applicazione (Modello di organizzazione e gestione, analisi di rischio etc.);
- f. curare l'aggiornamento del Modello;
- g. garantire un flusso di informazioni verso il Consiglio di Amministrazione;

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'Organismo sono riconosciuti dalla Direzione tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza, in particolare:

- di effettuare, anche senza avviso, tutte le verifiche ispettive ritenute opportune;
- di accedere liberamente presso le aree di tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti;

di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'organizzazione o di consulenti esterni;

di disporre direttamente delle risorse finanziarie all'uopo stanziata.

7.6 Flusso di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d) del decreto, viene istituito l'obbligo di informazione verso l'OdV in merito a situazioni di potenziale rischio di illecito, o ad atti che si configurino come violazioni del Sistema.

È istituito inoltre un obbligo di riporto funzionale a carico dei Responsabili di Area; in particolare, questi devono riportare all'OdV periodicamente, ovvero in tutte le situazioni in cui se ne ravvisa la necessità, sull'attività svolta (controlli effettuati, modifiche suggerite a procedure operative, nuove attività avviate esposte ai rischi di reato previste dal D. Lgs. 231/2001) mediante apposita modulistica o relazione scritta.

a) Segnalazione

Il personale dipendente (ovvero collaboratore esterno) che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Sistema è tenuto a contattare l'OdV attraverso un'apposita casella e-mail oppure tramite comunicazione scritta. Nel caso di segnalazioni anonime e non in forma scritta, l'OdV le valuterà a sua discrezione a seconda della gravità della violazione denunciata.

L'OdV garantisce l'anonimato e la riservatezza di ogni informazione inerente il soggetto segnalante al fine di garantirlo da potenziali atti ritorsivi di qualsiasi natura, fatti salvi gli obblighi di legge.

b) Attivazione dell'ODV

L'OdV esamina tutte le segnalazioni pervenute alla propria attenzione, le valuta e, in caso lo ritenga necessario, si attiva avviando tutte le necessarie indagini, quali:

- la convocazione del responsabile della violazione (o presunta tale);
- il coinvolgimento delle funzioni interessate dalla segnalazione;
- l'accesso a qualunque fonte di informazione, documento o dato ritenuto rilevante ai fini dell'inchiesta.

c) Altre informazioni

È fatto obbligo a tutta l'Organizzazione (Organi societari, Dirigenti, responsabili e dipendenti) di comunicare tempestivamente all'OdV le informazioni riguardanti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da ogni autorità giudiziaria, dai quali emerga lo svolgimento di indagini per illeciti ai sensi del D.Lgs. 231/01 in cui possa essere coinvolto Siaer;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- i rapporti dei Responsabili di Area dai quali emergano atti od omissioni contrari alle norme previste dal Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari ed alle eventuali sanzioni comminate nei confronti dei dipendenti, oppure dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- la tipologia, il numero, i destinatari e le motivazioni a supporto di tutti gli atti di liberalità posti in essere;
- tutte le eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti possibili carenze o inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute e sicurezza sul lavoro .

Viene inoltre istituito un flusso di comunicazioni periodico nei confronti dell'OdV, da parte del Direttore, per quelle informazioni, in riferimento all'attività, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento delle funzioni dell'Organismo, in particolare:

- l'elenco dei conti correnti aperti e chiusi
- l'elenco scostamenti tra importo pagato, Richiesta di acquisto, ordine/contratto
- i contratti consulenze professionali
- l'elenco donazioni, sponsorizzazioni, borse di studio e comodati d'uso

- i verbali del Collegio Sindacale
- la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/08, nonché tutti i dati relativi ad eventuali infortuni sul lavoro occorsi
- il bilancio annuale corredato della nota integrativa.

Tale elenco potrà essere integrato di volta in volta con richieste specifiche emesse dall'OdV nei confronti dei vari responsabili di struttura.

L'Organismo, dopo aver valutato le segnalazioni, pianifica le attività, anche di natura ispettiva, utilizzando le risorse necessarie.

7.7 Reporting e gestione dei documenti

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza, l'OdV riporta direttamente al CdA.

In sede di approvazione del bilancio l'OdV riferisce:

mediante relazione scritta, circa lo stato di attuazione del Sistema, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante l'anno ed agli interventi opportuni per l'implementazione del Sistema;

mediante il piano annuale degli audit interni predisposto per l'anno successivo.

L'OdV potrà essere convocato in ogni momento dal CdA e/o dall'Assemblea per riferire su particolari eventi o situazioni relative all'efficacia ed all'efficienza del Modello; potrà altresì in ogni momento chiedere di essere sentito qualora ritenga opportuno un esame o un intervento del suddetto organo circa l'adeguatezza del Modello.

8 Sistema sanzionatorio

Siaer condanna qualsiasi comportamento difforme alle previsioni del presente Modello e del Codice Etico, anche qualora detto comportamento venga posto in essere nell'interesse od a vantaggio di Siaer stesso.

Il sistema sanzionatorio del presente Modello è finalizzato esclusivamente a rafforzarne l'efficacia ed il rispetto da parte del personale tutto.

Le misure sanzionatorie stabilite non sostituiscono eventuali ulteriori sanzioni di altra natura che possano derivare come conseguenza del medesimo fatto di reato (sanzione penale, amministrativa, civile).

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente monitorata dall'OdV.

8.1 Criteri generali di irrogazione della sanzione

La tipologia e l'entità della sanzione da applicare, una volta accertata la violazione, è definita in base ai seguenti criteri:

- valutazione della condotta in base al dolo, colpa, negligenza o imperizia,
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità del soggetto coinvolto in base a criteri gerarchici;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti.

Costituiscono infrazioni disciplinari per le quali potranno essere applicate le sanzioni previste nei successivi paragrafi i seguenti comportamenti:

- l'inadempimento dell'obbligo di vigilanza e controllo da parte dei soggetti che hanno tale responsabilità sui propri sottoposti;
- la violazione, commissiva od omissiva, delle procedure previste e/o stabilite per l'attuazione del Modello;
- la mancata collaborazione o reticenza del personale nel fornire le informazioni all'OdV;
- la violazione (con dolo o colpa grave) all'obbligo di comunicazione verso l'OdV, secondo quanto stabilito dal presente Modello sui flussi comunicativi;
- la redazione, nonché l'agevolazione alla redazione, di documentazione incompleta e non veritiera;

l'omessa redazione della documentazione prevista dal presente Modello o dalle procedure previste per l'attuazione dello stesso;

la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto da Modello.

8.2 Le sanzioni

Sanzioni per i lavoratori dipendenti

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il Decreto prevede che il sistema disciplinare deve rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'art. 7 della Legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalla contrattazione collettiva di settore e aziendale, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse saranno adottate ed applicate nel rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali ed aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Fermo restando il principio di collegamento tra i provvedimenti disciplinari irrogabili e le fattispecie in relazioni alle quali le stesse possono essere assunti, nell'irrogazione della sanzione disciplinare deve necessariamente essere rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione.

La violazione delle disposizione del Modello potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge e nel rispetto in particolare degli artt. 2104, 2106, 2118 e 2119 del Codice Civile, dell' art.7 della Legge n.300/1970.

Le sanzioni individuate sono:

il rimprovero verbale per le violazioni di lieve entità;

il rimprovero scritto, per le reiterate violazioni di lieve entità;

la sospensione dal servizio e del trattamento economico, per violazioni di grave entità che aumenti il grado di esposizione al rischio di commissione reato; la sospensione dal servizio e dal trattamento economico è temporanea, comunque, non superiore a 10 giorni;

il licenziamento per inadempimento degli obblighi contrattuali:

Sanzioni per i dirigenti

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure aziendali, si provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse. Le sanzioni individuate sono:

a) il rimprovero scritto, per le violazioni di lieve entità;

b) la risoluzione del rapporto, per le violazioni di grave entità rispetto alle disposizioni del Modello.

Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione della normativa vigente, del Modello o del Codice Etico da parte degli Organi Amministrativi, l'OdV informerà, in mancanza di altro Organo cui riferire per ragioni di opportunità, l'Assemblea.

Le sanzioni individuate sono:

richiamo formale scritto, in caso di violazione non grave;

sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile, in caso di violazione grave;

revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Qualora la violazione dell'amministratore sia grave e tale da ledere la fiducia nei suoi confronti, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

Misure nei confronti dei componenti l'OdV

In caso di violazione delle norme del presente Modello o della normativa vigente, tali da configurarsi come un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente Modello o una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico, oltre alla revoca dall'incarico potrà essere applicata la sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile e, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Misure nei confronti dei sindaci

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante relazione scritta. Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni gravi tali da integrare giusta causa propone all'Assemblea la revoca del componente del Collegio Sindacale o dell'intero Collegio.

Misure nei confronti dei consulenti, partner e fornitori

Consulenti, partner e fornitori restano esclusi dai procedimenti e provvedimenti disciplinari sopra descritti sulla base delle normative vigenti relative ai lavoratori subordinati.

In ogni caso, ogni violazione della normativa vigente, del Modello o del Codice Etico da parte di consulenti, professionisti, partner e fornitori è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, sulla base delle disposizioni di legge applicabili, di atti di recesso per giusta causa, con ogni eventuale conseguenza anche sotto il profilo risarcitorio.

9 Informazione e formazione del personale

9.1 Informazione e formazione dei dipendenti

L'adozione del presente Modello è comunicata ai dipendenti al momento dell'adozione stessa.

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di Siaer garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti del personale. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia quelle già presenti in azienda che quelle da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione sia al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle c.d. attività sensibili, sia in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza di Siaer.

In particolare, sono previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione per la totalità dei dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti e dei dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti mediante una formazione mirata e modulata in funzione del livello di rischio e della tipologia di funzioni svolte. .

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività dell'OdV.

Al fine di verificare l'effettività e l'efficacia della formazione si provvede a registrare:

- il programma di formazione;

- il materiale didattico fornito;

- l'elenco dei partecipanti alla formazione;

- ove possibile i test di apprendimento/gradimento sulla formazione ricevuta compilati dal personale.

CODICE ETICO

Sommario

- 1 Premessa
- 2 Siaer e la sua missione
- 3 Obiettivi e ambito di applicazione del codice etico
- 4 Principi generali
 - 4.1 Legalità
 - 4.2 Trasparenza, correttezza ed equità
 - 4.3 Valore delle risorse umane
 - 4.4 Cultura del rischio
 - 4.5 Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
 - 4.6 Tutela della privacy e sicurezza informatica
 - 4.7 Conflitto d'interessi
 - 4.8 Operazioni, transazioni e gestione documentale
 - 4.9 Gestione delle attività amministrative
- 5 Relazioni con le parti interessate
 - 5.1 Rapporti interni
 - 5.2 Pubblica Amministrazione
 - 5.3 Fornitori
 - 5.4 Attività di promozione e rapporti con organi di informazione e mass media
 - 5.5 Risorse umane
- 6 Il ruolo di garanzia
 - 6.1 L'Organismo di Vigilanza
 - 6.2 Diffusione e formazione sul codice etico
 - 6.3 Sistema sanzionatorio

1 Premessa

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n 231 (di seguito anche Decreto), recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica” ha introdotto il principio della responsabilità degli Enti, a seguito dei reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, dai dipendenti, dalle figure c.d. apicali, dai soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza e da tutti coloro che, anche di fatto, siano in grado di impegnare l'Ente.

Il decreto prevede, tra le altre condizioni, che il Codice Etico collocato all'interno di un effettivo modello organizzativo di gestione e controllo, possa assumere una forza scriminante e di protezione a beneficio dell'Organizzazione, che rimarrebbe al riparo dall'applicazione delle sanzioni previste.

Siaer ha ritenuto opportuno definire e formalizzare il presente Codice Etico che è parte integrante del Modello organizzativo adottato, come riconferma delle regole, dei valori e dei principi guida già adottati ed a cui si riconosce valore positivo.

La creazione e diffusione dei valori, infatti, non può essere disgiunta da un effettivo rispetto dei principi fondamentali quali la correttezza professionale, l'indipendenza, la trasparenza, l'integrità personale e l'effettiva tutela della salute nell'ambiente di lavoro.

2 Siaer e la sua missione

Siaer è un ente di natura privatistica, promosso da CNA Emilia Romagna, costituito dalle Società di servizi provinciali delle CNA dell'Emilia Romagna; ha natura di società consortile a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile.

Siaer nasce con gli obiettivi di:

- promuovere e stimolare l'applicazione delle più avanzate tecniche organizzative e di gestione amministrativa aziendale;
- fornire consulenze e servizi in campo telematico;
- effettuare servizi di razionalizzazione nella gestione finanziaria, anche attraverso l'organizzazione di operazioni di "cash pooling";
- favorire la competitività delle imprese;
- valorizzare le risorse umane.

Siaer promuove e organizza la partecipazione a Fiere ed altri eventi in genere, per favorire l'ingresso ed il consolidamento della presenza dei soci e loro associati nel mercato.

3 Obiettivi e ambito di applicazione del codice etico

In linea con il quadro d'azione delineato dall'Unione Europea, Siaer è interessato a sviluppare ed applicare tutte le iniziative che concorrono a promuovere una consapevole responsabilità sociale dell'impresa.

In tal senso Siaer ha scelto di impegnarsi ad adottare comportamenti responsabili sul piano dei rapporti interni con i dipendenti, nella tutela del patrimonio aziendale e della tutela e della sicurezza dei luoghi di lavoro, della tutela ambientale oltre che norme etiche nei rapporti con i terzi, con particolare riguardo ed attenzione ai rapporti con quanti si rivolgono alla nostra struttura.

Il CdA, consapevole che l'etica nei comportamenti costituisce valore e condizione di successo per ogni organizzazione e che principi quali l'onestà, l'integrità morale, la trasparenza, l'affidabilità e il senso di responsabilità rappresentano la base fondamentale di tutte le attività che caratterizzano la sua *mission*, definisce le linee guida a cui dovranno essere improntati i comportamenti nelle relazioni interne e nei rapporti con l'esterno.

Per questi motivi Siaer, nella consapevolezza dell'importanza degli interessi coinvolti nell'attività che svolge, adotta il presente codice come carta dei diritti e dei doveri morali, in un'ottica di "responsabilità sociale", cui devono ispirarsi, senza alcuna eccezione, tutto il personale dipendente e i collaboratori (Organi sociali e propri membri, dirigenti, dipendenti, consulenti, fornitori) nei rapporti sia interni sia esterni e per la realizzazione dello scopo sociale.

In tale prospettiva, il presente codice è pertanto una riconferma delle regole e dei principi - guida da sempre adottati, che intende con ciò rafforzare il clima di fiducia e di positiva collaborazione con tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati al comune sviluppo e diffusione dei valori di Siaer.

Siaer considera il presente Codice Etico strumento di regolamentazione e di disciplina della propria attività. Ciascun dipendente e collaboratore, indipendentemente dalla posizione o dallo status, nonché i componenti degli Organi sociali, è responsabile delle proprie azioni nel rispetto del presente codice, delle politiche di Siaer e della legge.

Tutti i rapporti, di qualsiasi natura, con Siaer implicano il riconoscimento dei valori espressi nel presente codice. Ciò comporta per tutti i soggetti interessati, tra l'altro, l'astensione da qualsiasi comportamento che possa nuocere all'immagine ed all'interesse comune.

Nei rapporti e nelle relazioni esterne Siaer richiede che i soggetti terzi agiscano nei suoi confronti con un'analoga condotta etica. Il personale è tenuto a non avviare o mantenere alcun rapporto con soggetti terzi i quali evidenzino l'intenzione di non osservare tale condotta.

La violazione delle norme del presente codice lede il rapporto di fiducia instaurato e potrà portare all'attivazione di azioni legali oltre che all'adozione di provvedimenti nei confronti dei destinatari in coerenza con le disposizioni di legge e con i previsti regimi contrattuali, con ogni conseguente responsabilità personale.

L'approvazione del Codice Etico avviene nell'ambito dell'adozione da parte di Siaer del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, di cui il presente codice è parte integrante. A tal fine Siaer si impegna a far conoscere i principi contenuti nel presente codice.

4 Principi generali

Le azioni, i rapporti, le transazioni, la gestione delle risorse umane ed i comportamenti svolti nell'esercizio delle competenze e delle funzioni assegnate devono essere improntati al rispetto dei seguenti principi etici.

4.1 Legalità

Siaer si impegna a condurre e far condurre la propria attività nel rispetto ed applicazione della legge respingendo la corruzione, le forme di riciclaggio e ogni pratica illegale, con particolare attenzione ed impegno alle disposizioni in materia dei responsabilità amministrativa dell'Organizzazione ex D. Lgs. 231/01.

I componenti degli organi di governo di Siaer ed in generale i dipendenti ed i collaboratori, nell'ambito della loro attività professionale, sono tenuti a rispettare con diligenza la normativa vigente, il presente Codice Etico ed i protocolli e regolamenti interni.

Il perseguimento, ancorché non esclusivo, di un interesse di Siaer non potrà essere considerato, in nessun caso, un'esimente al mancato rispetto della legge, né potrà giustificare una condotta non onesta.

4.2 Trasparenza, correttezza ed equità

In tutti i rapporti, Siaer segue e richiede il rispetto dei principi di massima trasparenza e correttezza, onestà, obbiettività ed equità.

L'imparzialità di trattamento è un valore fondamentale nello svolgimento di ogni relazione interna ed esterna, pertanto si respinge, contrasta e sanziona ogni discriminazione con riguardo all'età, al sesso, alle attitudini sessuali, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche ed alle credenze religiose di tutti i suoi interlocutori, nonché ogni indebita interferenza con tale principio.

Tutta l'organizzazione nello svolgimento dei rispettivi doveri professionali, deve attenersi al principio di imparzialità, evitando di preferire o agevolare persone o soluzioni che non siano basate su valutazioni tecnico-professionali.

4.3 Valore delle risorse umane

Siaer considera l'individuo, i suoi valori ed i suoi diritti, valori intangibili e da tutelare.

Le risorse umane sono riconosciute come elemento irrinunciabile e fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

In particolare Siaer censura ogni comportamento offensivo, ivi compresa ogni forma di vessazione psicologica e fisica. Ne fanno parte anche i comportamenti riconducibili alla categoria delle c.d. "molestie sessuali", intendendo come tali: la subordinazione di prospettive retributive o di carriera all'accettazione di favori sessuali nonché l'offerta di relazioni interpersonali private, condotte nonostante un rifiuto esplicito o ragionevolmente evidente, che, in relazione alla specifica circostanza, abbia la capacità di turbare la serenità dell'individuo che ne è destinatario. Siaer censura inoltre ogni comportamento che possa essere considerato lesivo della sensibilità degli altri quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il prestare servizio sotto gli effetti dell'abuso di sostanze alcoliche, stupefacenti o di analogo effetto, nonché consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso dell'attività lavorativa.

4.4 Cultura del rischio

Siaer intende far crescere nei propri dipendenti una sensibilità ai rischi sottostanti alla loro quotidiana operatività, diffondendo la percezione di come il sistema di controllo interno presidi in concreto tali rischi senza dannose sovrapposizioni o colpevoli lacune.

4.5 Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

È garantito il massimo impegno a rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul luogo di lavoro e ad operare per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

A tal fine, la struttura interna, attenta all'evoluzione degli scenari di riferimento ed al conseguente mutamento dei rischi, realizza interventi di natura tecnica ed organizzativa, attraverso:

- l'introduzione di un sistema di gestione dei rischi e della sicurezza;
- una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- l'adozione delle migliori soluzioni delle migliori modalità e tempistiche di lavoro.

4.6 Tutela della privacy e sicurezza informatica

Siaer assicura e garantisce il pieno rispetto delle norme poste a tutela della privacy, adottando ed attuando idonee procedure ed efficaci strumenti di gestione.

Per quanto concerne le misure a tutela della sicurezza dei sistemi informativi aziendali (comprendendo questa definizione sia dispositivi hardware software nonché i dati con essi trattati) Siaer adotta specifici protocolli di prevenzione e controllo del tutto in linea con quanto previsto dalla normativa cogente (L.48/08 e Disciplinate tecnico misure minime di sicurezza all. B al D. Lgs. 196/03) nonché dalle più diffuse best-practice di riferimento.

Questi standard prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare/diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato e stabiliscono le regole per il controllo, da parte di ciascun titolare, delle norme a protezione della privacy ai sensi del D. Lgs. 196/03.

4.7 Conflitto d'interessi

Per "conflitto di interessi" si intende la situazione in cui chiunque legato a Siaer (sia questi un dipendente a qualsiasi livello gerarchico, o componente di organi sociali) a causa di interessi o attività personali, possa agire non in conformità con le prescrizioni etiche e/o venga condizionato nella propria capacità di operare nell'esclusivo interesse dell'Organizzazione stessa.

Tutti coloro, ad ogni livello, che hanno rapporti diretti o indiretti con Siaer devono evitare azioni ed attività che possano condurre a conflitto d'interesse, in ogni caso è fatto obbligo ai dipendenti ed ai collaboratori, di informare l'Organismo di Vigilanza e Controllo circa la presenza o il sopraggiungere di una qualsiasi forma di conflitto di interesse, reale o potenziale.

4.8 Operazioni, transazioni e gestione documentale

Ogni operazione e transazione deve essere legittima, autorizzata, registrata, verificabile e coerente con le prescrizioni di Siaer. In qualunque momento dovrà essere possibile risalire all'iter di decisione, autorizzazione e successivo svolgimento della operazione/transazione.

Ogni operazione/transazione deve essere correlata da un adeguato supporto documentale che ne consenta di individuare le caratteristiche di decisione, autorizzazione e svolgimento. Per "adeguato supporto documentale" si intende una documentazione che sia leggibile, facilmente identificabile e rintracciabile.

Nella redazione dei documenti, il personale è tenuto a seguire i principi di accuratezza, onestà, obiettività, trasparenza. In particolare, le registrazioni contabili non devono riportare voci false e fondi, proprietà o transazioni occultati o non registrati. Tutti i libri contabili ed i documenti finanziari devono essere conformi alle disposizioni di legge ed ai principi di contabilità comunemente accettati.

4.9 Gestione delle attività amministrative

Siaer si impegna ad osservare le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili.

Nell'attività di contabilizzazione si provvede a conservare la documentazione di supporto dell'attività svolta in modo da consentire l'agevole registrazione e la tracciabilità delle valutazioni, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione accurata dell'operazione riducendo la probabilità di violazioni o errori interpretativi.

In altri termini, ogni operazione deve essere, oltre che correttamente registrata: autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

5 Relazioni con le parti interessate

5.1 Rapporti interni

Siaer si impegna a mantenere la massima correttezza, trasparenza, imparzialità ed equità nei rapporti interni. Siaer si adopera al fine di

impedire che qualsiasi componente l'organizzazione possa agire in maniera tale da influenzare il comportamento di organi o uffici al fine di trarne un vantaggio personale, ancorché esclusivo;

garantire che tutte le informazioni fornite a qualsiasi titolo alla P.A. siano veritiere, trasparenti e complete;

assicurare che tutto il personale impegnato nella formazione del bilancio svolga i propri compiti e controlli accuratamente i dati elaborati, segnali eventuali situazioni di conflitto di interesse, e fornisca informazioni veritiere, chiare e corrette;

scoraggiare atteggiamenti o favorire pratiche, sotto qualsiasi forma, che possano indurre a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;

garantire il costante controllo sulle attività di predisposizione e gestione dei progetti formativi ex ante e sulle attività durante il loro svolgimento.

5.2 Pubblica Amministrazione

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con Enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse, si richiede il rispetto rigoroso della normativa comunitaria, nazionale e organizzativa applicabile. Non è ammessa alcuna forma di comportamento illegale, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tentativi di corruzione, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato.

La gestione dei rapporti, di qualsiasi genere, con la Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali o soggetti incaricati di pubblico servizio, possono essere esercitati esclusivamente da soggetti autorizzati ed improntati al rispetto dei principi del presente Codice.

Nei rapporti con la P.A. i destinatari del presente Codice non possono, direttamente o indirettamente (tramite terzi soggetti) offrire regali, doni, denaro, pagamenti, omaggi a vario titolo sia di natura materiale che immateriale.

Nel caso in cui Siaer sia parte in procedimenti contenziosi in sede civile, penale od amministrativa, anche di natura stragiudiziale, gli organi sociali, i dipendenti e i professionisti incaricati non dovranno in alcun modo adottare comportamenti che possano indurre a provvedimenti che vadano illegittimamente a vantaggio della stessa. È assolutamente contrario ai principi riconosciuti tenere atteggiamenti o favorire pratiche, sotto qualsiasi forma, che possano indurre a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Siaer esige, inoltre, che gli organi sociali ed i loro componenti, dipendenti, consulenti, collaboratori e quanti agiscono in nome e per conto della stessa, operino con la massima disponibilità e trasparenza nei confronti di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli legittimamente autorizzati dalle competenti Autorità.

È fatto obbligo a coloro che eventualmente dovessero essere soggetti, per fatti connessi al rapporto di lavoro ed anche a titolo personale ad indagini o ispezioni o che dovessero ricevere mandati di comparizione, e/o coloro ai quali venissero notificati altri provvedimenti giudiziari, di informare l'OdV.

5.3 Fornitori

Siaer impronta i propri processi di acquisto alla ricerca della più elevata efficienza salvaguardando lealtà ed imparzialità nei confronti dei propri fornitori selezionati, ricercandone la massima collaborazione e fiducia a garanzia della qualità e del livello del servizio richiesto.

I collaboratori a qualunque titolo ed i consulenti sono tenuti, nell'esecuzione del rapporto contrattuale instaurato o dell'incarico dallo stesso ricevuto, a comportarsi con correttezza, buona fede e lealtà, rispettando, per quanto loro applicabili, le previsioni del presente codice etico, le normative interne e le istruzioni e prescrizioni impartite al personale.

I soggetti tenuti ad agire in nome o per conto di Siaer, nello svolgimento degli incarichi professionali nell'interesse o a vantaggio dello stesso, sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice.

I compensi e/o le somme comunque corrisposte ai collaboratori o fornitori nell'espletamento delle prestazioni devono essere ragionevoli e proporzionate all'attività svolta, sia tenuto conto delle condizioni di mercato sia delle caratteristiche specifiche della prestazione eseguita.

In nessun caso saranno ammesse pressioni indebite da parte dei fornitori e/o soggetti terzi.

5.4 Attività di promozione e rapporti con organi di informazione e mass media

Qualunque comunicazione da parte di Siaer verso l'ambiente esterno deve essere veritiera, chiara, trasparente, non strumentale, conforme alle politiche ed ai programmi dell'organizzazione.

In ogni caso, la comunicazione è soggetta ai vincoli di rispetto della tutela dei dati personali e può essere divulgata solo dalle figure espressamente autorizzate.

Nelle sue attività di comunicazione in campagne promozionali e altro Siaer si impegna a rispettare e tutelare la normativa in materia di diritto d'autore.

5.5 Risorse umane

Siaer considera le risorse umane un patrimonio strategico ed indispensabile per la diffusione dell'etica e della qualità, intesa principalmente come perseguimento della soddisfazione del cliente.

Per ogni destinatario, quindi, il rispetto delle norme del codice costituisce obbligo contrattuale.

Per tutelare ed accrescere il patrimonio umano Siaer è impegnato:

- alla definizione di ruoli, deleghe, responsabilità e disponibilità di informazioni tali da consentire a tutto il personale di assumere le decisioni che gli competono nell'interesse dell'organizzazione;
- a far sì che tutti i locali di lavoro siano in condizioni idonee e decorose per lo svolgimento delle attività lavorative, così come idonee e decorose devono essere le attrezzature affidate ai dipendenti;
- ad offrire pari opportunità di sviluppo e crescita delle funzioni professionali in base a criteri di merito e competenza;
- a collegare i riconoscimenti economici, oltre che ai risultati quantitativi, anche all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme del presente codice;
- a programmare e sviluppare la crescita professionale ed una coscienza etica e della responsabilità sociale dell'impresa attraverso adeguata formazione.

6 Il ruolo di garanzia

6.1 L'Organismo di Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza e il rispetto delle norme etiche è demandata in via ordinaria all'Organismo di Vigilanza e Controllo.

All'OdV sono attribuiti i seguenti compiti:

- promuovere iniziative, attraverso piani di comunicazione e formazione, atte a diffondere la conoscenza del codice etico e dei suoi principi fondamentali;
- coordinare la revisione, la modifica e la integrazione del codice e delle sue eventuali procedure attuative perché si mantengano sempre conformi alle leggi vigenti;
- fornire pareri vincolanti nella interpretazione, valutazione, attuazione delle prescrizioni del presente codice, al fine di renderlo lo strumento di riferimento del corretto comportamento da tenere all'interno dell'organizzazione;
- attivare le funzioni competenti, a seguito di violazioni del codice e di comportamenti anomali in ogni modo rilevati, mediante segnalazioni e rapporti affinché assumano i necessari provvedimenti correttivi;
 - garantire la tutela dei soggetti segnalanti;
 - assicurare, salvi gli obblighi di legge, la riservatezza dell'identità del segnalante;
 - relazionare annualmente al Consiglio di Amministrazione in merito allo stato di attuazione del codice etico, sulle iniziative assunte e sull'efficacia dei provvedimenti correttivi assunti.

6.2 Diffusione e formazione sul codice etico

Siaer si impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del codice etico mediante:

- distribuzione a tutti il personale e a tutti i membri degli Organi sociali;

□ divulgazione dei principi, valori e norme comportamentali ai soggetti terzi che hanno rapporti con l'organizzazione;

□ messa a disposizione di qualunque altro interlocutore.

Nei contratti con i terzi, è inoltre prevista l'introduzione di clausole e/o la sottoscrizione di dichiarazioni volte sia a formalizzare l'impegno al rispetto del codice etico, sia a disciplinare le sanzioni di natura contrattuale nell'ipotesi di violazione.

6.3 Sistema sanzionatorio

Il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Codice, obbliga, senza alcuna eccezione, tutti i dipendenti (indipendentemente dalla posizione o dallo status), i collaboratori, nonché quanti intrattengono rapporti con Siaer (Organi sociali e propri membri, dirigenti, dipendenti, consulenti, fornitori) nei rapporti sia interni sia esterni e per la realizzazione dello scopo sociale.

Il rispetto dei principi e delle norme di comportamento, rientra tra gli obblighi assunti dal personale all'atto della costituzione del rapporto di lavoro.

Il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Codice costituisce obbligo contrattuale anche per tutti i soggetti che intrattengono rapporti commerciali con Siaer (consulenti, partner e fornitori).

Le misure sanzionatorie previste per l'inosservanza dei principi etici e i criteri generali per la loro irrogazione sono regolati da specifico capitolo del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui si ricorda che il presente codice etico è parte integrante.

ANALISI DEL RISCHIO

Indice

1. Contenuto del documento
2. L'analisi di rischio: executive summary
- 2.1 Tabella riepilogativa reati-processi
3. Il dettaglio dell'analisi di rischio
- 3.1 Tabella riepilogativa criticità-controlli

1. Contenuto del documento

Il presente documento:

A. identifica i processi esposti a rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, evidenziandone l'eventuale grado di esposizione. I reati per i quali è stata condotta l'analisi sono

quelli elencati di seguito (tra parentesi è riportato il richiamo al rispettivo articolo del D. Lgs. 231/2001):

- delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1);
- reati societari (art. 25-ter);
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- reati di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- reati di abuso del mercato (25-sexies);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- reati di ricettazione, riciclaggio, **autoriciclaggio** e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (25-octies);
- delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- reati ambientali (25-undecies);
- **reati di impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto (art. 25 duodecies);**
- reati transnazionali introdotti nell'ordinamento italiano dalla Legge 16.3.2006 n. 146;

B. suggerisce i controlli da implementare al fine di contrastare o ridurre efficacemente la probabilità di commissione reato e/o mitigare quei rischi la cui esposizione sia da considerare di livello non accettabile ai fini di un efficace modello di organizzazione, gestione e controllo.

2. L'analisi di rischio: executive summary

Al fine di svolgere una sistematica rilevazione del livello di rischio a cui è esposto SIAER sono state realizzate delle interviste con il personale.

Il Team di analisi è stato composto da personale dello studio legale Avv.ti R. Montagnani – P. Loberti S.T.P.:

Avv. Roberto Montagnani

Avv. Filippo Grillo

Le interviste sono state condotte al fine di acquisire le seguenti informazioni:

1. una descrizione delle principali attività svolte dal personale nell'ambito dell'operatività di SIAER;
2. la rilevazione della documentazione normativa esistente (es. regolamenti, policy, procedure, diagrammi di flusso, organigrammi e mansionari);
3. l'identificazione del sistema dei controlli (es. esistenza e/o adozione di codici di comportamento o di specifiche direttive, esistenza di meccanismi e/o di organi di controllo interni).

Il personale da intervistare e le aree oggetto di intervista sono state individuate in modo congiunto tra il Team ed i referenti interni di SIAER nelle persone di:

- Gabriele Morelli Presidente
- Paolo Carrà Responsabile Amministrativo

Il punto di partenza per l'esecuzione di una verifica di conformità al D. Lgs. 231/2001 è l'identificazione dei processi aziendali. Nell'attività di analisi si è cercato di seguire, ove possibile, una logica di processo anziché di mera responsabilità funzionale, anche e soprattutto, tenendo conto della natura e dell'attività di SIAER, che è una società consortile la cui compagine sociale è costituita dalle Società di servizi delle CNA provinciali dell'Emilia Romagna, per sviluppare tutte quelle attività di supporto alle stesse, con particolare riferimento agli aspetti amministrativi, contabili, gestionali, finanziari, software e telematici. Di seguito sono indicati le Aree/processi analizzati:

- Assetto organizzativo
- Amministrazione
- Area progetti
- Produzione

Per la realizzazione delle interviste sono state utilizzate come base di riferimento "schede di processo", cercando così di evidenziare le attività e le metodologie seguite.

Le interviste condotte con il personale e l'analisi documentale evidenziano una realtà complessa, dovuta anche alla natura delle attività di SIAER, in cui il ruolo della Direzione è ben presente in tutti i processi aziendali ed è condiviso con tutto il personale.

L'attività di SIAER è svolta generalmente in maniera strutturata; in particolare sono state sviluppate una serie di prassi interne, legate ad aspetti critici quali la gestione dei progetti ed i pagamenti, solide e ben supportate da software che facilitano la gestione delle operazioni.

L'analisi di rischio ha rilevato come l'attività sia adeguatamente regolamentata attraverso procedure documentate e/o coerenti con l'attuale operatività, con positive ricadute sull'applicazione dei principi di segregazione dei compiti e tracciabilità delle attività principali del processo.

In conclusione, solamente due sono sostanzialmente le tipologie di interventi ritenuti necessari per l'adozione di un modello di organizzazione e gestione secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001:

- a. l'integrazione della documentazione aziendale esistente con gli elementi tipici del controllo interno legato ai reati previsti dal decreto legislativo;
- b. la formalizzazione delle prassi esistenti per quei processi aziendali attualmente non ufficialmente regolamentati.

2.1 Tabella riepilogativa reati-processi

Il dettaglio delle criticità connesse ad ogni area/processo analizzati ed i relativi controlli suggeriti, sono evidenziati nella descrizione dei processi riportata nel documento allegato: "Schede processo". Di seguito si riepilogano i processi di SIAER esposti (in via diretta o strumentale) ai reati previsti dal D. Lgs. 231/2001:

Reati ex D. Lgs. 231/2001

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)

Processi di riferimento

In maniera più specifica, sono esposti a rischio i seguenti processi
Approvvigionamenti (esposizione strumentale)
Area progetti
Produzione
Amministrazione (esposizione strumentale)
Gestione delle procure e delle deleghe.

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis)

Gestione dell'infrastruttura IT, sicurezza dei dati e delle informazioni.

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

Area progetti (esposizione strumentale)

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)

Siaer non risulta significativamente esposto a questa classe di reati.

Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis 1)

Siaer non risulta significativamente esposto a questa classe di reati.

Reati societari (art. 25-ter)

Amministrazione e contabilità
Gestione delle procure e delle deleghe.

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

Area progetti
Approvvigionamenti
(esposizione anche strumentale)

Delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)

Siaer non risulta significativamente esposto a questa classe di reati.

Mutilazione dei genitali femminili (art. 25-quater 1)

Siaer non risulta significativamente esposto a questa classe di reati.

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)

Siaer non risulta significativamente esposto a questa classe di reati.

Reati di abuso del mercato (art. 25-sexies)

Siaer non risulta significativamente esposto a questa classe di reati.

Reati ex D. Lgs. 231/2001

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)

Reati di ricettazione, riciclaggio, **autoriciclaggio** e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies)

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

Reati ambientali (art. 25-undecies)

Reati di impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto

Reati transnazionali introdotti nell'ordinamento italiano dalla Legge 16.3.2006 n. 146

Processi di riferimento

In maniera più specifica, sono esposti a rischio i seguenti processi
Tutti i processi

Approvvigionamenti.

Produzione
Gestione dell'infrastruttura IT
Gestione dell'assetto organizzativo, dei poteri e delle deleghe aziendali.

Siaer non risulta significativamente esposto a questa classe di reati

Siaer non risulta significativamente esposto a questa classe di reati

Siaer non risulta significativamente esposto a questa classe di reati.

3. Il dettaglio dell'analisi di rischio

A fronte delle informazioni raccolte, confrontando la rilevanza delle attività svolte con il sistema di controlli esistente, è stato attribuito ai processi aziendali un indice di rischio su tre livelli (basso-medio-alto).

3.1 Tabella riepilogativa criticità-controlli

La tabella successiva riepiloga, per ognuna delle aree analizzate, gli elementi emersi dalla rilevazione ed i controlli suggeriti:

Area/Processo	Reati ex D. Lgs. 231/2001	Indice di rischio	Criticità	Controlli suggeriti
Promozione	Reati commessi in violazione della Legge sul diritto d'autore (art. 25 novies). Reati commessi nei rapporti contro la PA (artt. 24, 25)	Medio	Siaer non ha adottato alcuna policy che regolamenti l'eventuale utilizzo di opere coperte da diritto d'autore impiegate in campagne promozionali. Non risulta adottata alcuna policy documentata che definisca l'ambito di operatività nel processo. Le attività di promozione (marketing e comunicazione), benché non comportino contatto con la PA, possono essere lo strumento per il perfezionamento di attività illecite (es. costituzione di fondi neri o cessione di regalie a scopo corruzione), attraverso il non corretto utilizzo delle risorse promozionali di Siaer	Definire specifica nel Codice Etico. L'esplicitazione di politiche aziendali nell'erogazioni di sponsorizzazioni, specifiche ed obiettivi per l'attività di comunicazione (eventi e/o convegni) e delle attività in partnership etc. consente di tutelare Siaer da eventuali fraintendimenti in situazioni riconducibili a tali attività. Sottoscrizione del Codice Etico e del Modello da parte dei fornitori. Specifiche clausole contrattuali da adottare con i fornitori (es. clausola 231).
Area/Processo	Reati ex D. Lgs. 231/2001	Indice di rischio	Criticità	Controlli suggeriti

Area progetti Produzione	Malversazione, indebita percezione di erogazioni e truffa (art. 24) anche a titolo di concorso. I reati di corruzione commessi nei rapporti con la P.A. (art. 25) anche a titolo di concorso. Reati di criminalità organizzata nelle forme dell'agevolazione (art 24-ter)	Medio/Alto	La mancata formalizzazione di alcune logiche operative dei momenti di controllo sull'attività di valutazione dei progetti formativi, espone Siaer a possibili fraintendimenti sul rischio di esposizione di fatti illeciti, anche a titolo di concorso, (esempio: reati ai danni della PA, reati di criminalità organizzata nelle forme dell'agevolazione ecc.) Tale rischio è ancor più difficile da prevedere se l'attività è gestita di concerto da più soggetti o unità cooperanti. Esiste il rischio, nel contatto diretto con le Istituzioni Pubbliche, di commissione di atti corruttivi.	Definire specifica nel Codice Etico. Definire una procedura per la gestione dei rapporti con la PA. Formalizzare i criteri per il controllo a campione Sottoscrizione del Codice Etico e del Modello da parte delle aziende titolari di progetti con autodichiarazione di non aver subito condanne per i reati previsti dall'artt. 24, 24 ter e 25 del Decreto.
-------------------------------------	---	-------------------	--	---

Area/Processo	Reati ex D. Lgs. 231/2001	Indice di rischio	Criticità	Controlli suggeriti
Area progetti Produzione	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24);	Medio/Alto	La struttura ha implementato specifici presidi di controllo.	

Amministrazione e contabilità	Esposizione strumentale ai reati contro la PA	Basso	Il controllo effettuato sulle fatture dall' Amministrazione è di natura strettamente documentale (importo fattura/ordine).	Si ritiene opportuno definire nel Codice Etico dei principi di redazione del bilancio ed ogni altro riferimento ai principi generali di comportamento in relazione ai reati previsti dall'art. 25 ter.
--------------------------------------	---	--------------	--	--

Approvvigionamenti	Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (25-octies) Esposizione strumentale ai	Medio/Alto	La mancanza formalizzazione di procedure specifiche per le attività di acquisto, per quanto si tenga conto dell'elemento dimensionale di Siaer, benché non implicino diretto contatto con la P.A., possono comportare il rischio di commissione di fatti corruttivi (es: la	Definizione di una procedura per la gestione degli acquisti ad integrazione del Regolamento per l'affidamento di forniture che evidenzi: i poteri di controllo ed autorizzazione necessari al rilascio dell'ordine al fornitore;
---------------------------	--	-------------------	---	--

Area/Processo	Reati ex D. Lgs. 231/2001	Indice di rischio	Criticità	Controlli suggeriti
reati contro la PA	stipulazione di un contratto per una prestazione inesistente può costituire il mezzo per far ottenere, direttamente o indirettamente, il prezzo della stessa ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio; ancorché attraverso la costituzione di fondi neri, cui pure la fattispecie si presta, può integrare fattispecie corruttive). Per quel che riguarda, invece, i reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, per cui l'esposizione al rischio è diretta è necessario considerare i seguenti aspetti: obbligo di pagamento esclusivamente a seguito della ricezione di documenti fiscalmente validi; possibilità di pagamento solamente se vi è identità tra il soggetto che ha fornito il bene e il servizio è il soggetto che riceverà il pagamento. Non sono chiaramente evidenziati i controlli di congruità della fornitura, sufficienti a dimostrarne la coerenza con l'ordine di acquisto.			Definire i criteri per la scelta dei fornitori e le modalità di controllo della congruità della fornitura; Particolare attenzione va posta per gli incarichi professionali. Inserimento (ove possibile) all'interno della lettera di incarico di quale sarà l'output del lavoro. Obbligo di sottoscrizione da parte di tutti i fornitori del Codice Etico e del modello e dichiarazione di impegno al rispetto di quanto da questi prescritto. Predisposizione di clausola regolatrice delle violazioni al D. Lgs 231/2001 (clausola risolutiva espressa, penale).

Comitato	Esposizione strumentale ad una pluralità di reati	Medio		Formalizzazione sistematica delle decisioni prese dal CdA e dal Direttore.	Verifica del rispetto del regolamento e/o della sua idoneità operativa.
Area/Processo	Reati ex D. Lgs. 231/2001	Indice di rischio	Criticità	Controlli suggeriti	

Gestione infrastruttura IT	Delitti informatici (art. 24-bis) Delitti in materia di violazioni della Legge sul diritto d'autore (art. 25-novies)	Medio	Non si ha evidenza di specifiche misure di prevenzione e/o controllo adottate, oltre quelle minime disciplinate dal Disciplinary Tecnico, Misure minime di sicurezza all. B del D. Lgs 196/03. Tali contromisure non sono sufficientemente efficaci a contrastare il rischio di commissione dei reati previsti dagli artt. 24-bis e soprattutto 25-novies, con riferimento particolare al rischio di utilizzo di programmi non originali.	Adottare alcune limitazioni per gli utenti, definendo come esclusive prerogative ("privilegi") dell' amministratore azioni quali riconoscendo come soli "privilegi Amministratore"(installazione software e loro utilizzo, ecc.). Implementazione di un filtro Proxy controllato dall'Amministratore (in conformità alla normativa Privacy).
-----------------------------------	---	--------------	--	---

Area/Processo	Reati ex D. Lgs. 231/2001	Indice di rischio	Criticità	Controlli suggeriti
SSL	Artt. 589 e 590 c.p. - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell' igiene e della salute sul lavoro.	Basso	L'articolo 30 del D. Lgs. 81/08 specifica come il modello organizzativo debba assicurare un sistema di gestione che garantisca il controllo sulla conformità agli adempimenti previsti dalla normativa in materia SSL.	L'adozione del modello di organizzazione dovrà prevedere idonei strumenti di gestione e controllo di conformità, ad esempio, attraverso la definizione di specifici flussi informativi e momenti di comunicazione tra i soggetti interessati, agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di SSL riportati sinteticamente di seguito: <ul style="list-style-type: none"> al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; alle attività di sorveglianza sanitaria; alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei

lavoratori;
 alla acquisizione di
 documentazioni e certificazioni
 obbligatorie di legge;
 alle periodiche verifiche
 dell'applicazione e dell'efficacia
 delle procedure adottate.

Area/Processo	Reati ex D. Lgs. 231/2001	Indice di rischio	Criticità	Controlli suggeriti
Struttura organizzativa	Medio	La mancata formalizzazione di ruoli e responsabilità, nonché di specifiche procedure, costituisce un elemento di rischio per la funzione preventiva del modello, tale elemento di criticità risiede nella difficoltà di abbassare la soglia del rischio a livello accettabile, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/01 cioè la condizione esimente del non poter commettere i reati almeno di eludere fraudolentemente il modello stesso.		Definire e formalizzare organigramma e mansionario

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sommario

- 1 Scopo e applicabilità
- 2 Definizioni e acronimi
- 3 Riferimenti
- 4 Generalità
- 5 Divieti generali di comportamento
- 6 Visite ispettive da parte della P.A.
- 7 Gestione dei procedimenti giudiziari o arbitrali

1 Scopo e applicabilità

La presente procedura ha lo scopo di fornire ai Destinatari informazioni utili a scongiurare la commissione di reati derivanti da rapporti con la Pubblica Amministrazione, ovvero le fattispecie previste dagli articoli 24, 25 e 25-*novies* del D. Lgs. 231/01.

Si applica alle seguenti attività considerate a rischio reato ex D.Lgs. 231/2001:

- la gestione del contenzioso nelle varie sedi di interesse (penale, civile, amministrativo, tributario, giuslavoristico, arbitrale etc.);
- la gestione dei rapporti con le Istituzioni e le Autorità Pubbliche di Vigilanza e la gestione delle ispezioni.

Eventuali integrazioni delle suddette attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza.

2 Definizioni e acronimi

Siaer: Siaer Società consortile a responsabilità limitata, con sede legale in Bologna, via Rimini n. 7.

D. Lgs. 231/01: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n° 231

Modello: Modello di organizzazione, gestione e controllo di Siaer

Destinatari: Componenti degli organi sociali, dirigenti, dipendenti dell'organizzazione operanti nelle attività a rischio reato, collaboratori esterni

OdV: Organismo di Vigilanza e Controllo

PA: Pubblica Amministrazione

3 Riferimenti

[1] Codice Etico

[2] Modello di organizzazione, gestione e controllo

4 Generalità

Al fine di perseguire l'obiettivo della massima integrità e correttezza, ispirandosi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge, la gestione dei rapporti, di qualsiasi genere, con la PA sono riservati esclusivamente ai soggetti autorizzati e deve esserne garantita la tracciabilità dei contatti.

La gestione dei rapporti con la PA prevede il coinvolgimento di due figure:

1. Responsabile Rapporti con la PA: soggetto designato dal Consiglio di Amministrazione come referente principale nei rapporti con la PA. Questi, gestisce tutte le attività operative collegate ai citati rapporti e provvede all'archiviazione di tutta la documentazione di riferimento. Nell'esercizio dei propri compiti può nominare uno o più delegati in possesso di specifiche competenze ed in funzione della specificità del rapporto.

2. OdV: organo che gestisce le attività di verifica sulla legittimità dell'operato del Responsabile Operativo.

5 Divieti generali di comportamento

La presente procedura vieta, coerentemente a quanto previsto nel Codice Etico, ai Destinatari che operino nelle attività a rischio reato, ovvero le fattispecie previste dagli articoli 24, 25 e 25-*novies* del D. Lgs. 231/01, di porre in essere, collaborare o, comunque, dare causa alla realizzazione di comportamenti che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato sopra considerate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti i Destinatari sono obbligati ad astenersi:

- dall'effettuare elargizioni in denaro, distribuire qualsiasi forma di regalo o accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi indebito vantaggio a Siaer.
- dal destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a scopi diversi da quelli per cui sono stati destinati;
- dal presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di trarre un ingiustificato vantaggio, o dall'indurre, in qualunque modo e sotto qualsiasi forma, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- dall'adottare comportamenti che possano indurre a provvedimenti che vadano illegittimamente a vantaggio di Siaer "parte" in procedimenti contenziosi in sede civile, penale od amministrativa;
- dall'ostacolare od interferire con l'attività di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli legittimamente autorizzati dalle competenti Autorità.

6 Visite ispettive da parte della Pubblica Amministrazione

Segnalazione

In caso di ispezione (preventivamente comunicata o improvvisa) da parte di rappresentanti della PA, il Responsabile della funzione interessata dall'ispezione inoltra immediata segnalazione al Responsabile Rapporti con la PA. Questi ne dà pronta comunicazione all'OdV.

Gestione del rapporto e chiusura dell'attività

Il Responsabile Rapporti con la PA dovrà:

- attivare tutti gli interventi di natura organizzativa-contabile utili a fornire la massima collaborazione all'Ente Pubblico richiedente, secondo le modalità e le tempistiche stabiliti dalla normativa applicabile;
- garantire, nel corso dell'attività ispettiva, che da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate, ci sia massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti;
- partecipare alle ispezioni insieme al responsabile di Area;
- redigere una specifica nota sull'andamento dell'ispezione, in caso la PA non dovesse rilasciare alcun verbale o in accompagnamento a questo.

I verbali redatti dalle pubbliche autorità dovranno essere conservati a cura del Responsabile Rapporti con la PA.

Copia del/i verbale/i dovrà essere inviata all'OdV.

7 Gestione di procedimenti giudiziari o arbitrari

Segnalazione

Qualora Siaer, in persona del legale rappresentante, sia coinvolto in un procedimento giudiziale, del procedimento se ne dà comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

In base alla tipologia della citazione, il Presidente provvede alla nomina di un legale secondo quanto previsto dalla procedura di affidamento Incarichi Professionali, attribuendogli formale procura secondo quanto previsto dalle norme del Modello.

Tutte le attività successive sono coordinate dal legale incaricato e dove coinvolgano il personale di Siaer come supporto tecnico-informativo in sede di giudizio, questi dovranno essere in possesso di procure speciali o deleghe di rappresentanza.

Nel caso di proposta di transazione, il Legale incaricato ne informa la Direzione che procede ad una valutazione il cui esito è registrato in specifico verbale.

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Sommario

- 1 Scopo e campo di applicazione
- 2 Definizioni e acronimi
- 3 Riferimenti
- 4 Generalità
- 5 Gestione dei Documenti
 - 5.1 Redazione ed approvazione
 - 5.2 Struttura dei documenti
 - 5.3 Distribuzione dei documenti e comunicazione modifiche
 - 5.4 Rimozione dei documenti superati e gestione dello storico
 - 5.5 Gestione delle modifiche
 - 5.6 Gestione delle registrazioni
 - 5.7 Documenti di origine esterna

1 Scopo e campo di applicazione

La presente procedura descrive modalità e responsabilità di gestione dei documenti e dei dati previsti dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 8 giugno 2001, n° 231 (di seguito anche Decreto).

2 Definizioni e acronimi

Siaer: Siaer Società consortile a responsabilità limitata, con sede legale in Bologna, via Rimini n. 7.

Modello: Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 8 giugno 2001, n° 231

Decreto: il D.lgs. 8 giugno 2001, n° 231

3 Riferimenti

[1] Modello di organizzazione, gestione e controllo

4 Generalità

Il Modello di Siaer prevede le seguenti tipologie di documenti:

- il Modello stesso;
- il Codice Etico;
- Regolamenti;
- Procedure: esplicitano ruoli, responsabilità, regole e meccanismi operativi di funzionamento e di controllo di un processo aziendale;
- Disposizioni Operative: integrano, ove necessario, le procedure descrivendo in dettaglio o chiarendo le attività svolte nell'attuazione di un processo. Generalmente sono a diffusione interna alle funzioni interessate.
- Modulistica: è una tipologia di documenti costituiti da Tabelle e Moduli da utilizzare nello svolgimento di specifiche attività di processo.
- Documenti di registrazione: si tratta dei documenti che vengono prodotti come esito delle attività svolte, così come previsto dall'operatività aziendale. Tali documenti attestano l'avvenuta esecuzione delle attività stesse.
- Documenti di origine esterna: leggi e decreti applicabili alla realtà di Siaer

Tutti i documenti in vigore sono pubblicati e disponibili all'interno della rete locale e il loro stato di aggiornamento e conservazione è a carico dell'Amministratore Delegato.

5 Gestione dei Documenti

5.1 Redazione ed approvazione

L'emissione dei documenti, distinta in base alla tipologia, prevede una fase di redazione ed una di approvazione del contenuto che ne autorizza la circolazione ufficiale, per taluni documenti è prevista una fase di verifica. Dove previsto, a seguito della sua approvazione il documento è pubblicato all'interno della rete locale.

L'A.D. approva i documenti e ne autorizza la circolazione.

5.2 Struttura dei documenti

I documenti possono essere redatti in formato libero ma, a seconda della tipologia, devono riportare almeno le seguenti informazioni:

Modello

Frontespizio

Identificazione La dicitura "Siaer"

Codice Costituito da Tipo Doc. e Versione

documento

Versione *È la sigla X. dove:*

X è un numero progressivo che scatta di una unità a fronte di variazioni del documento

Autore Redazione Come da responsabilità previste dalla presente procedura

Autore Verifica Come da responsabilità previste dalla presente procedura

Autore Come da responsabilità previste dalla presente procedura

Approvazione

N. tot. di pagina Permette di sapere se il documento è completo

Pagine seguenti

Storia modifiche Deve essere prevista pagina descrittiva in sintesi delle modifiche intercorse tra le varie emissioni del documento.

Intestazione Contenente il riferimento al nome aziendale, il n. di pagina, il n. totale di pagine

Piè di pagina Contenente il nome del file del documento e la dicitura " Documento riservato. E' vietato riprodurre il presente documento o renderlo noto a terzi."

Regolamenti, Procedure e Disposizioni operative

Frontespizio

Identificazione La dicitura "Siaer"

Aziendale

Titolo Con riferimento all'argomento contenuto

Versione *È la sigla X.dove:*

X è un numero progressivo che scatta di una unità a fronte di variazioni del documento

Autore Come da responsabilità previste dalla presente procedura

Redazione

Autore Come da responsabilità previste dalla presente procedura

Approvazione

N. tot. di pagina Permette di sapere se il documento è completo

Piè di pagina Contenente il nome del file del documento e la dicitura " Documento riservato. È vietato riprodurre il presente documento o renderlo noto a terzi."

Pagine seguenti

Indice Contenente i paragrafi presenti all'interno della procedura con le rispettive pagine di riferimento

Storia modifiche	Deve essere prevista tabella descrittiva in sintesi delle modifiche intercorse tra le varie emissioni della Procedura. I dettagli delle modifiche se necessario sono ricavabili dai confronti puntuali delle varie versioni di documenti di cui una copia è sempre conservata agli atti.
Intestazione	Contenente il riferimento al nome aziendale, il n. di pagina, il n. totale di pagine
Piè di pagina	Contenente il nome del file del documento e la dicitura “Documento riservato. È vietato riprodurre il presente documento o renderlo noto a terzi.”

Modulistica

Intestazione	Contenente il riferimento al nome aziendale, il n. di pagina, il n. totale di pagine. Il Nome del modulo con riferimento all'argomento contenuto
Piè di pagina	Contenente il nome del file del documento e la dicitura “Documento riservato. È vietato riprodurre il presente documento o renderlo noto a terzi.”

5.3 Distribuzione dei documenti e comunicazione modifiche

La distribuzione dei documenti avviene tramite pubblicazione all'interno della rete locale, accompagnata da una comunicazione interna ai vari responsabili, i quali sono preposti a portare a conoscenza di tutti i propri collaboratori i contenuti degli stessi.

Tutta documentazione in vigore è accessibile in sola lettura ai dipendenti nell'apposita sezione della rete locale.

5.4 Rimozione dei documenti superati e gestione dello storico

Premesso che la documentazione in vigore è unicamente quella pubblicata, eventuali documenti e modulistica cartacei in versione superata devono essere eliminati all'atto della pubblicazione delle nuove versioni.

5.5 Gestione delle modifiche

L'unità organizzativa che rilevi l'esigenza di una modifica alla documentazione ne fa richiesta al **Responsabile di Area**, il quale valuta la richiesta ed eventualmente effettua la modifica.

Le modifiche sui documenti, e le conseguenti nuove approvazioni sono gestite in conformità a quanto già previsto per la redazione ed approvazione.

5.6 Gestione delle registrazioni

Si tratta dei documenti che sono prodotti come attestazione delle attività svolte, così come previsto dai documenti operativi (quali ad es: verbali, moduli compilati, rapporti di attività, ecc.).

Per tale documentazione è, a volte, previsto l'uso di moduli che guidano alla corretta stesura delle informazioni richieste da parte delle persone autorizzate.

5.7 Documenti di origine esterna

Sono documenti prodotti da strutture esterne a Siaer e il cui contenuto ha impatto sui processi e sulle attività.

Responsabile del loro aggiornamento è l'A.D.